DOC XCI, n. 2

UFFICI
+
SP

Il Ministro dell'Interno

Segretaria del Presidente
TRANSITO 14/11/2025

Prot. 1062/10 - 1268/04

Roma, 14 NOV. 2025

Signor Presidente,

Le trasmetto, anche su supporto informatico, la Relazione sulle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, riferita all'anno 2024, in conformità a quanto previsto dall'art.16 della legge 15 marzo 1991, n. 82.

Colgo l'occasione per inviarLe un cordiale saluto.

Matteo Piantedosi

Camera dei Deputati
ARRIVO 14 Novembre 2025
Prot: 2025/0001921/TN

Pregiatissimo Onorevole
Lorenzo Fontana
Presidente della Camera dei Deputati
ROMA

MINISTERO
DELL'INTERNO

RELAZIONE AL PARLAMENTO

sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia



Anno 2024

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LA DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE

INDICE

DOCUMENTO I

La Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione

DOCUMENTO II

Il Servizio Centrale di Protezione

DOCUMENTO I

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LA DEFINIZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE

Introduzione

Sommario

1. L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CENTRALE

1.1. Attività ordinaria

1.2. Attività di indirizzo a carattere generale

2. ASPETTI PROBLEMATICI E PROPOSTE DI SOLUZIONE

2.1. Aspetti problematici

2.2. Proposte di soluzione

3. CONCLUSIONI

INTRODUZIONE

La presente relazione intende fornire, in linea con le previsioni recate dall'art. 16 dalla legge 15 marzo 1991, n.82 e dall'art. 27 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, una rappresentazione dell'attività svolta dalla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione nel corso dell'anno 2024, offrendo un quadro complessivo della situazione attuale relativa al sistema tutorio destinato ai collaboratori e ai testimoni di giustizia dalle vigenti disposizioni normative.

Nel corso dell'applicazione ormai trentennale della disciplina sulla protezione dei dichiaranti a fini di giustizia, le mafie hanno profondamente mutato fisionomia e strategie operative e tuttavia il fenomeno della collaborazione con la giustizia ha dimostrato costantemente una centrale rilevanza lungo l'asse dell'inarrestabile rafforzamento dell'azione di contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata.

Il quadro delineato attesta la perdurante necessità di un efficace sistema di protezione e supporto per quanti rendano dichiarazioni utili e rilevanti alla giustizia, sia per i collaboratori, intranei ai sodalizi criminali, che per i testimoni di giustizia, del tutto estranei ai circuiti malavitosi e mossi nell'intento collaborativo dall'adempimento di un dovere civico e di solidarietà sociale.

Il periodo di riferimento è stato caratterizzato dalla progressiva sedimentazione, nell'ambito dell'attività amministrativa, delle più significative innovazioni introdotte dalla legge n. 6 del 2018, nonché dal consolidamento dei principi interpretativi elaborati, in sede giurisprudenziale e in via di prassi, in relazione ai principali istituti interessati dalle modifiche normative.

La costante opera di aggiornamento degli atti di indirizzo interni e l'adeguamento della prassi operativa in uso al Servizio centrale hanno ispirato l'attività della Commissione nel tentativo, a fronte dei continui cambiamenti di contesto, di avvicinare sempre più le reali esigenze della popolazione protetta agli strumenti normativi volti a corrispondere alle stesse.

In questo quadro, il presente contributo, dopo un iniziale focus sull'attività ordinaria della Commissione nell'anno preso in esame, si snoda nella rassegna delle più recenti iniziative attuate nella materia, soffermandosi sulle principali tematiche affrontate nel corso dell'anno e sulle azioni intraprese per il superamento delle criticità riscontrate, per

fornire infine una panoramica statistica degli aspetti di maggior rilievo del sistema tutorio.

1. L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CENTRALE

1.1. ATTIVITÀ ORDINARIA

Un *report* esaustivo dell'attività svolta dalla Commissione non può prescindere dalla preliminare analisi delle dimensioni quantitative del fenomeno, per cui si evidenzia che, alla data del 31 dicembre 2024, la popolazione protetta ammontava a complessive nr. 3090 persone, di cui 707 collaboratori di giustizia e 54 testimoni, cui si aggiungono 2134 familiari di collaboratori e 195 familiari di testimoni.

Nell'anno 2024, si sono svolte nr. 44 riunioni della Commissione centrale, in seno alle quali sono state adottate nr. 1559 delibere per i collaboratori e nr. 205 per i testimoni.

Come emerge dai dati statistici riportati nella seconda parte della relazione, negli ultimi anni l'andamento della popolazione protetta appare in diminuzione, anche in relazione all'elevato numero, registratosi anche nel corso del 2024, dei provvedimenti di fuoriuscita dei tutelati dal sistema tutorio, sia in conseguenza di revoche "sanzionatorie" che per effetto di non proroghe dei programmi al venir meno dei presupposti per il loro mantenimento.

Con specifico riguardo ai nuovi ingressi, nel 2024, la Commissione ha ammesso alle speciali misure, in via provvisoria, 71 collaboratori e 8 testimoni; in via definitiva, 67 collaboratori e 5 testimoni.

Nel periodo in esame, la Commissione ha deliberato la cessazione delle misure nei confronti di 207 collaboratori e di 5 testimoni.

In particolare, le revoche disposte per la violazione degli impegni assunti dai soggetti protetti sono state in totale 50, di cui 48 a carico di collaboratori e 2 nei confronti di testimoni.

In ordine al contenzioso instaurato avverso le delibere della Commissione, si segnala che, nell'anno 2024, risultano proposti n. 74 ricorsi innanzi al T.A.R. del Lazio, n. 9 innanzi al Consiglio di Stato, n. 3 innanzi al Giudice Ordinario e n. 1 al Presidente della Repubblica.

All'esito dei relativi procedimenti, si registra una percentuale di pronunce favorevoli all'Amministrazione pari al 76%, di cui 36% nel merito e 40% nella fase cautelare.

Di seguito si riporta il dettaglio dei pronunciamenti del giudice amministrativo:

1) favorevoli all'Amministrazione:

CAUTELARE

- n. 36 del T.A.R. Lazio
- n. 6 del Consiglio di Stato

MERITO

- n. 23 del T.A.R. Lazio
- n. 22 per improcedibilità/inammissibilità del T.A.R. Lazio
- n. 3 del Consiglio di Stato

2) sfavorevoli all'Amministrazione:

CAUTELARE

- n. 12 del T.A.R. Lazio
- n. 1 del Consiglio di Stato

MERITO

- n. 15 del T.A.R. Lazio
- n. 0 del Consiglio di Stato

1.2. ATTIVITÀ DI INDIRIZZO A CARATTERE GENERALE

Nel periodo di riferimento, la Commissione centrale ha continuato a far ricorso alle c.d. "delibere di massima", quali strumenti finalizzati non già alla decisione del singolo caso concreto, bensì alla definizione di "linee guida" che lo stesso organismo ha utilizzato allo scopo di delineare i tratti essenziali e le concrete modalità operative di istituti di carattere generale.

Con l'adozione di tali delibere, la Commissione si è imposta, di fatto, un auto-vincolo all'esercizio della propria discrezionalità nella trattazione delle fattispecie concrete, allo scopo di uniformare i relativi orientamenti applicativi.

Tra gli atti deliberativi di carattere generale si inquadra la nuova delibera di massima adottata a gennaio del 2024 in materia di richieste di audizione innanzi al Consesso presentate dai testimoni di giustizia già fuoriusciti dal sistema di protezione.

La Commissione centrale ha disciplinato, in particolare, i presupposti e le condizioni per riscontrare le suddette istanze di audizione, rispetto alle quali non si configura un obbligo giuridico di provvedere, in assenza di una corrispondente disposizione normativa, diversamente che per le richieste provenienti dai soggetti in costanza di misure tutorie.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, il collegio si è trovato, infatti, ad esaminare, con costante periodicità, un elevato numero di richieste prevalentemente provenienti da soggetti fuoriusciti da lungo tempo dal circuito tutorio e ha altresì rilevato che le stesse istanze sono spesso formulate in termini eccessivamente generici ovvero reiterando questioni già oggetto di previa valutazione e/o corrispondente determinazione da parte del Consesso.

In particolare, nell'esercizio della propria discrezionalità e al fine di garantire omogeneità di trattamento, il Collegio, nel rispetto del *favor* accordato dalla legge alla categoria dei testimoni di giustizia, ha disposto di ammettere l'ascolto del richiedente solo in presenza di circostanze nuove e sopravvenute, mai prima esaminate ed esitate dalla Commissione, a condizione che gli elementi addotti a sostegno delle richieste siano adeguatamente motivati e supportati da idonea documentazione giustificativa.

Nondimeno, si è ritenuto di valutare come condizioni ostative all'audizione da parte della Commissione la pendenza di un ricorso avverso le delibere adottate dal Consesso o, *a fortiori*, l'esistenza di un giudicato riguardante le questioni sollevate dagli stessi istanti.

È stato, infine, previsto, laddove non ricorrano le precedenti condizioni, di valutare l'opportunità di disporre l'audizione dopo l'acquisizione di aggiornati e dettagliati elementi informativi e valutativi in merito all'istanza forniti dal Servizio centrale di protezione all'esito di un'eventuale audizione dell'interessato presso quell'Ufficio.

La determinazione in parola tende ad incanalare in un sempre più accurato percorso valutativo le frequenti richieste, di prevalente natura economica, provenienti da soggetti che, spesso fuoriusciti da molti anni dal "circuito" della protezione, rappresentano sovente situazioni di difficoltà e/o precarie condizioni socio-economiche. Dalla disamina condotta dalla Commissione emerge come, nella maggioranza dei casi, le istanze avanzate non sono riconducibili alla sottoposizione a misure tutorie e, perciò stesso, più correttamente inquadrabili nell'alveo di interventi di sostegno assistenziali di competenza di enti e soggetti diversi dalla Commissione stessa.

La determinazione adottata ha, altresì, perseguito, in un'ottica generale di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'obiettivo di concentrare l'attenzione sulle delicate e complesse problematiche emergenti dei testimoni in costanza di programma, dedicando alla soluzione delle stesse le risorse disponibili (umane, strumentali e finanziarie).

Ciò con peculiare riguardo alle articolate posizioni dei numerosi testimoni imprenditori che permangono in località di origine in condizioni finanziarie precarie, in territori ad alta densità mafiosa e con situazioni di diffusa contaminazione ambientale, spesso all'origine di crisi aziendali che hanno determinato la necessità di erogazioni a vario titolo in loro favore, *sub specie* di misure di sostegno economico e/o di reinserimento socio-lavorativo, anche di carattere straordinario.

Sempre nell'ambito della propria attività di indirizzo di carattere generale, la Commissione centrale ha ravvisato l'esigenza di introdurre talune modifiche alla disciplina delle interviste contenuta nella vigente Prassi operativa, in uso al Servizio centrale ed approvata con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della

Pubblica Sicurezza, al fine di assicurare una ricostruzione dell'istituto più aderente al vigente dettato normativo.

Com'è noto, infatti, i soggetti tutelati si impegnano, tra l'altro, a *"non rilasciare a soggetti diversi dalla Autorità giudiziaria, dalle Forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione"*[1].

In linea con la *ratio legis* appena enunciata, l'obiettivo perseguito con l'intervento di modifica è stato quello di individuare un indirizzo operativo quanto più aderente al vigente quadro ordinamentale che, oltre a statuire l'impegno dei collaboranti a non rendere dichiarazioni su fatti comunque di interesse sui procedimenti oggetto della collaborazione, non ha mai contemplato una specifica competenza "autorizzatoria" delle interviste in capo alla Commissione.

Invero, nella consapevolezza della rilevanza delle finalità di studio, ricerca e promozione della legalità sottese alle richieste di interviste, il Collegio aveva comunque ravvisato in passato l'opportunità di introdurre una disciplina *ad hoc* in materia con un proprio atto di indirizzo adottato nel 2005.

In quella sede, era stata prevista la necessaria acquisizione dei pareri incondizionatamente favorevoli delle Autorità Giudiziarie, in quanto unici soggetti legittimati a verificare il rispetto dei limiti cui sono sottoposte le dichiarazioni rese, in ragione della necessità di preservare esigenze investigative e processuali.

L'opportunità di revisione degli indirizzi previgenti è scaturita dalle numerose criticità emerse nel corso del tempo, soprattutto a causa del riscontrato mancato rispetto, da parte dei richiedenti, di condizioni, limiti e presupposti cui è subordinato il legittimo rilascio di dichiarazioni a soggetti diversi da Autorità Giudiziaria, Forze di Polizia e difensori.

Non sono infatti mancate, nell'esperienza applicativa, casi di utilizzo difforme dello strumento dell'intervista i cui contenuti, eccedendo le finalità consentite, si sono rivelati in talune circostanze potenzialmente lesivi anche di diritti di terzi.

La tematica risulta di particolare e delicato rilievo per il rischio che le dichiarazioni oggetto delle interviste possano interferire con indagini e/o attività processuali ancora attive.

1 Articolo 12, comma 2, lett. d) del Decreto - legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, come modificata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45.

Nondimeno, non si è ritenuto opportuno introdurre un divieto generale e inderogabile, a carico di testimoni e collaboratori di giustizia, di rendere dichiarazioni agli organi di informazione, tenuto conto dei possibili profili di obiettiva tensione e potenziale conflitto con il diritto costituzionalmente tutelato di informare e di essere informati.

Inoltre, si è osservato che gli apporti conoscitivi che in tale ambito possono offrire i soggetti tutelati, oltre a soddisfare le istanze di enti universitari e di ricerca per finalità squisitamente scientifiche e culturali, concorrono a garantire il contributo delle scienze sociali alle analisi delle dinamiche e delle evoluzioni dei fenomeni di criminalità organizzata rilevanti per l'efficace orientamento dell'attività investigativa.

Pertanto, con il nuovo testo della Prassi, approvato dalla Commissione in data 22 maggio 2024, nel pieno rispetto della libertà costituzionale di "informare" ed "essere informati", è stato disposto che giornalisti, scrittori, registi, enti scolastici, universitari e di ricerca possano rivolgere al Servizio centrale di protezione richieste di interviste a collaboratori e testimoni di giustizia, quando ricorrono le suddette finalità di promozione della legalità, studio e ricerca.

Il Servizio centrale, ricevuta la richiesta di intervista, la trasmette, ai fini della necessaria autorizzazione, alle Autorità Giudiziarie per acquisirne i relativi pareri, in assenza dei quali l'intervista non può avere luogo.

Inoltre, per ovviare agli inconvenienti sopra citati, i soggetti richiedenti sono preliminarmente informati della necessità di trasmettere il contenuto delle interviste alla Procura proponente ai fini del preventivo nulla osta alla pubblicazione.

Il documento prevede, altresì, espressamente la sanzione della revoca delle misure tutorie nei confronti di collaboratori e testimoni di giustizia che rilasciano le interviste nelle ipotesi di violazione della nuova disciplina, estendendo l'applicazione della procedura *ex novo* introdotta anche alle interviste riferite a soggetti fuoriusciti dal programma di protezione.

Espressione dell'attività di indirizzo della Commissione è stato, altresì, il recepimento delle proposte formulate dal Servizio centrale in merito all'aggiornamento della prassi operativa in uso a quell'Ufficio sui seguenti ulteriori aspetti problematici:

- regolamentazione degli incontri tra persone, anche minorenni, sottoposte al programma di protezione con soggetti estranei al circuito tutorio;

- disciplina dell'assunzione di responsabilità in relazione ai doveri e agli impegni connessi allo *status* all'atto del compimento della maggiore età dei protetti in costanza di un programma di protezione;

- venir meno della necessità di trattenere la cauzione finale per eventuali danni arrecati al domicilio protetto all'atto dell'erogazione della capitalizzazione in fase di fuoriuscita in quanto, grazie alla collaborazione intrapresa dal Servizio centrale con l'Agenzia delle Entrate, è stata avviata la possibilità di recuperare eventuali somme risultanti a debito degli ex tutelati, anche dopo la fuoriuscita dal circuito tutorio, mediante una semplice messa in mora e, in caso di mancata ottemperanza, attraverso la conseguente emissione di cartelle esattoriali;

- richiesta di concessione di permessi premio per i detenuti domiciliari single in fase di fuoriuscita al fine di reperire una soluzione alloggiativa alternativa dopo il rilascio del sito protetto.

Il Consesso ha poi riscontrato la richiesta con cui l'Agenzia del Demanio ha ravvisato l'opportunità di ricevere uniformi indicazioni operative per le proprie articolazioni periferiche, in relazione alla possibilità di riconoscere anche ai testimoni fuoriusciti l'esercizio del diritto all'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili di proprietà, di cui all'art. 6, comma 1, lett. h), della Legge n. 6/2018.

In merito alla predetta tematica, la Commissione ha esaminato le seguenti ipotesi delineate dal Servizio centrale di protezione:

1) il riconoscimento del diritto all'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili di proprietà del testimone in costanza di misure, nel caso di mancato perfezionamento della procedura prima della fuoriuscita dal circuito tutorio;

2) le due diverse casistiche in cui, dopo l'avvenuto riconoscimento del diritto, sopraggiunge la morte del titolare del programma, rispettivamente in costanza di programma e dopo la sua cessazione;

3) l'ammissibilità del riconoscimento del diritto dopo la fuoriuscita;

Per il caso delineato al punto 1) il Consesso ha ritenuto indubitabile che il diritto sia già definitivamente entrato nella sfera giuridica dell'interessato per cui la

cessazione delle misure tutorie non osta al perfezionamento della complessa procedura anche dopo la fuoriuscita dal circuito di protezione.

Per quanto concerne le casistiche ricomprese nel punto 2), analogamente alla precedente fattispecie, il diritto è stato ormai formalmente acquisito, onde si pone, esclusivamente, una questione di trasmissibilità dello stesso agli eredi, su cui non può sussistere alcuna ostatività sul piano giuridico.

A corroborare tale impostazione si è rilevato che l'articolo 6 della legge n. 6 del 2018 riconosce le diverse misure di assistenza economica non solo al testimone di giustizia, bensì anche agli "agli altri protetti", intendendosi per tali i familiari inclusi nel medesimo programma del testimone.

La questione più rilevante è apparsa quella afferente all'ammissibilità dell'esercizio del diritto di acquisizione dei beni immobili di proprietà del testimone al patrimonio dello Stato dopo la cessazione delle misure.

Si precisa che la Commissione si era in passato già espressa a favore dell'ammissibilità dell'esercizio di tale diritto. Nondimeno, il Collegio ha svolto una disamina approfondita della questione che ha confermato la fondatezza dell'orientamento.

A supporto giuridico di un simile indirizzo interpretativo si è ragionevolmente addotta l'identità di *ratio* a fondamento della previsione "fisiologica" di esercizio del diritto in costanza di misure tutorie.

Invero, la *voluntas legis* della disposizione normativa in parola è stata ravvisata, anche nel sistema normativo previgente alla legge n. 6 del 2018, nell'opportunità di consentire un proficuo utilizzo del bene al testimone trasferito in località protetta che, proprio a causa dello sradicamento dalla località di origine, non può più ivi coltivare i propri affari economici e patrimoniali.

Nel senso appena delineato, la medesima esigenza è ravvisabile anche nell'ipotesi di esercizio del diritto in esame da parte del testimone dopo la fuoriuscita dal programma, atteso che, secondo l'*id quod plerumque accidit,* il testimone permane nella località protetta anche dopo la cessazione delle misure.

Ciò sia in ragione del suo radicamento nel tessuto socio-economico della località protetta oltre che del pericolo "residuale" connesso al suo eventuale rientro nella località di provenienza.

Un ulteriore importante segmento dell'attività della Commissione, espressione del suo ruolo strategico all'interno del sistema della protezione, è rappresentato dall'assolvimento dei compiti consultivi alla medesima *ex lege* demandati.

Su tale versante è proseguito l'impegno della Commissione in merito alla formulazione del prescritto parere sui regolamenti di attuazione della nuova disciplina dei testimoni di giustizia recata dalla legge 1l gennaio 2018, n. 6.

In particolare, la Commissione ha esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'Interno, trasmesso dal competente Ufficio ministeriale recante *"Regolamento per l'attuazione delle misure di sostegno in favore dei testimoni di giustizia previste dall'art. 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6"*, confermando il parere favorevole sul contenuto dell'atto, già precedentemente espresso.

Sono state elaborate, al contempo, integrazioni al testo normativo, frutto della pluridecennale esperienza applicativa maturata sulle questioni oggetto dell'intervento.

In sintesi, le più rilevanti proposte afferiscono ai seguenti aspetti:

- specificazione delle condizioni per disporre l'integrazione dell'assegno periodico in godimento ai tutelati[2], quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela, disponendo che, in tali casi, la Commissione effettua una valutazione del caso concreto secondo criteri discrezionali, tenendo conto dei profili di sicurezza, delle eventuali esigenze di natura sanitaria e/o relazionale, nonché della rilevanza dei procedimenti nell'ambito dei quali si esplica l'attività collaborativa;
- precisazione dei casi in cui è possibile il pagamento delle spese sanitarie sostenute in favore dei testimoni di giustizia che, per esigenze di sicurezza e riservatezza, non possono avvalersi delle strutture del Sistema Sanitario Nazionale[3];
- previsione della possibilità di acquisizione al patrimonio dello Stato anche per beni immobili di cui il testimone di giustizia e gli altri protetti siano

[2] Art. 6, comma 1, lett. b) della Legge 11 gennaio 2018, n. 6.
[3] Art. 6, comma 1, lett. d) della Legge 11 gennaio 2018, n. 6.

comproprietari, limitatamente alla quota di rispettiva spettanza, fermo restando che l'eventuale contitolarità deve sussistere al momento dell'ammissione del tutelato al programma speciale di protezione, fatta eccezione per gli immobili di cui sia stata acquisita la proprietà a causa di morte ovvero in forza di atti di liberalità compiuti da parenti o affini entro il sesto grado[4];

- ampliamento del ventaglio degli interventi di sostegno economico contemplati dall'articolo 6 della legge n. 6 del 2018, ricomprendendovi anche misure di carattere straordinario, sia pure con la previsione di un tetto massimo annuale, modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo e, nel caso di più istanze presentate per eventi diversi dallo stesso soggetto nel corso di un triennio, un limite complessivo dell'elargizione concedibile.

L'attività consultiva della Commissione continuerà ad essere seguita sino alla definizione e all'adozione degli ulteriori regolamenti di attuazione previsti dalla norma primaria, ossia il Regolamento sulle misure di reinserimento socio-lavorativo, il Regolamento sulle misure a tutela dei minori ricompresi nelle speciali misure di protezione e quello sulla sezione dedicata del sito internet del Ministero.

4 Art. 6, comma 1, lett. h) della Legge 11 gennaio 2018, n. 6.

2. ASPETTI PROBLEMATICI E PROPOSTE DI SOLUZIONE

2.1 ASPETTI PROBLEMATICI

Nell'ambito dell'attività svolta nel corso dell'anno ha assunto notevole rilevanza la questione afferente ai rapporti intercorrenti tra le misure di reinserimento sociale disposte in favore dei collaboratori di giustizia in fase di fuoriuscita dal circuito tutorio e la sussistenza di pendenze debitorie con l'erario accertate dal Servizio centrale di protezione.

Il riferimento va, in particolare, alla c.d. capitalizzazione, ossia il trattamento economico corrisposto *una tantum* all'atto della fuoriuscita dal programma con finalità di reinserimento socio-lavorativo e parametrata all'entità degli assegni mensili corrisposti in costanza di misure.

Al riguardo, tenuto conto dell'impossibilità da parte del Servizio di disporre pagamenti in favore di soggetti gravati da debiti pubblici ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602[5], il Consesso, al fine di non negare *sic et simpliciter* un fondamentale strumento di reinserimento socio-lavorativo, ha preferito informare preventivamente i potenziali destinatari dei provvedimenti in parola della condizione ostativa riscontrata.

In particolare, i singoli collaboratori sono stati invitati a manifestare la relativa disponibilità a procedere, in alternativa, o alla destinazione delle somme spettanti a titolo di capitalizzazione all'estinzione totale e/o parziale del debito erariale ovvero alla previa stipula con l'Agenzia delle Entrate di un accordo di restituzione rateale del debito stesso, uniche condizioni ritenute funzionali allo sblocco della capitalizzazione.

In entrambe le ipotesi, è stato stabilito di informare l'interessato della necessità di intestarsi in via esclusiva il bene immobile da acquistare, a garanzia del buon esito dell'escussione patrimoniale nelle ipotesi di inosservanza del piano di rientro.

[5] Art. 48 bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Venendo ad un ulteriore rilevante criticità attenzionata dal Consesso, appare utile richiamare i contenuti della precedente Relazione al Parlamento, nella quale è stata rilevata l'opportunità di una complessiva revisione sul piano normativo della vigente disciplina legislativa in materia di misure di protezione.

Tale esigenza è stata riferita a specifici istituti introdotti già con la legislazione degli anni '90 che ha consacrato l'avvio e la costruzione del sistema di protezione in un momento storico e in condizioni di contesto culturale, sociale e di dinamiche criminali inevitabilmente diversi da quelli attuali. Questa circostanza ha indotto il Collegio a riflettere sull'utilità di un aggiornamento di alcuni strumenti di tutela alle mutate dimensioni del fenomeno della collaborazione di giustizia e alle spinte evolutive dell'ordinamento giuridico.

Tra gli istituti necessitanti di adeguamento è emersa *in primis* la misura di protezione del cambiamento delle generalità.

Com'è noto, infatti, lo strumento di tutela in esame è stato tradizionalmente configurato, sulla base della relativa disciplina normativa recata dal D.Lgs. n. 119 del 1993, quale eccezionale misura di protezione, attivabile nelle ipotesi di massima esposizione a pericolo dei beneficiari, assolutamente non fronteggiabile con il ricorso a diversi e parimenti efficaci dispositivi di protezione.

Tale connotazione di "straordinarietà" del beneficio in parola è stata strettamente collegata alla radicalità delle conseguenze dallo stesso discendenti, in termini di mutamento definitivo della posizione anagrafica del soggetto e, quindi, sostanzialmente, di "cessazione" giuridica dell'esistenza di una persona con un determinato nome e cognome, sostituito *ex novo* dalla "nascita" di un soggetto con le diverse generalità attribuite.

Ciò, ovviamente, con gli inevitabili riflessi delle posizioni giuridiche interessate nell'ambito dei rapporti intra-familiari e, pertanto, l'automatico coinvolgimento della totalità dei soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare del titolare del programma e beneficiario del cambiamento.

In questo quadro, la disciplina del 1993 è apparsa suscettibile di un aggiornamento, alla luce del processo di interconnessione e digitalizzazione delle banche dati pubbliche, tra cui quelle in materia di anagrafe.

Tale constatazione ha reso ancora più evidente la necessità di ampliare l'ambito di applicazione della misura, creando condizioni per renderne più agevole la fruizione.

Come sopra accennato, in occasione della presentazione dell'ultima Relazione annuale, la Commissione ha prospettato l'utilità di una modifica normativa che, con riguardo a tale materia, ha ipotizzato di rendere la misura del cambiamento delle generalità non più "concedibile" all'esito di una valutazione discrezionale, bensì di un procedimento a contenuto vincolato, quasi una sorta di beneficio da riconoscere automaticamente al termine dello speciale programma di protezione in favore di collaboratori e testimoni che ne facciano espressa richiesta e che non siano incorsi in gravi violazioni degli impegni assunti.

È stato, inoltre, proposto di configurare espressamente il cambio delle generalità, oltre che come misura di protezione, quale fondamentale strumento di reinserimento socio-lavorativo, al fine di garantire ai tutelati un effettivo e trasparente percorso di integrazione all'atto della fuoriuscita dal sistema tutorio.

Sul solco già tracciato è proseguito l'intenso dibattito in seno al Collegio da cui è emerso un ulteriore aspetto problematico connesso all'operatività dell'istituto di che trattasi.

La specifica questione sottoposta all'attento scrutinio della Commissione attiene alle conseguenze derivanti dalle violazioni commesse da soggetti beneficiari del cambiamento delle generalità che, in adesione al dettato normativo[6], hanno condotto in numerosi casi all'adozione di provvedimenti di revoca del beneficio in parola.

La casistica affrontata ha, in proposito, restituito numerose criticità derivanti dall'applicazione del citato indirizzo.

In particolare, si è rilevato come il provvedimento di revoca del beneficio del cambio di generalità interviene spesso dopo un lungo lasso temporale dalla data di attribuzione del medesimo, durante il quale si costituiscono e consolidano, in capo ai beneficiari, nuove posizioni di carattere sociale ed economico, con la conseguenza che la riassunzione dell'identità originaria, come previsto dalla norma sopra citata, rischia di stravolgere radicalmente gli ormai consolidati assetti di vita e di relazione degli interessati.

6 L'articolo 2, comma 3, del D.Lgs n. 119 del 1993 dispone che *"nel caso di gravi violazioni degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, la Commissione centrale predispone gli atti per la revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità. Il provvedimento indica anche gli adempimenti da compiersi per il ripristino delle precedenti generalità negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla stessa persona".*

Inoltre, vengono in rilievo anche le esigenze di tutela dei terzi controinteressati che abbiano in buona fede intrattenuto rapporti economici, sociali, lavorativi e contrattuali con i tutelati beneficiari del cambio di generalità.

Non si può, altresì, trascurare di considerare che la revoca del cambio di generalità si ripercuote, inevitabilmente, con effetti gravemente pregiudizievoli, anche sui componenti del nucleo familiare, sovente estranei alle violazioni commesse, compresi i soggetti minori costretti ad affrontare incolpevolmente situazioni di grave disagio.

Da ultimo, si è osservato attentamente che le condotte disvelanti poste in essere dai collaboratori beneficiari del cambio di generalità denotano, in modo inequivoco, l'assoluto disprezzo delle regole di mimetizzazione e sicurezza connesse al sistema di protezione, attestando, in egual modo, l'assenza in capo al trasgressore di qualsivoglia percezione del pericolo derivante dalla possibile associazione tra l'identità originaria e quella conseguita con il cambio.

Si è addivenuti, attraverso tale percorso, al convincimento che il responsabile si espone "volontariamente" al suddetto pericolo con i propri comportamenti, accettandone le relative conseguenze e già, di fatto, vanificando ogni cautela di mimetizzazione sottesa alla concessione del cambiamento delle generalità, da ciò traendo la conclusione che se la condotta violativa è addebitabile al titolare del beneficio tutorio, esclusivamente a quest'ultimo devono essere ricondotte le conseguenze del disvelamento, in quanto frutto di una scelta autonoma e cosciente.

2.2. PROPOSTE DI SOLUZIONE

In relazione alla questione afferente la sussistenza di pendenze debitorie con l'erario, accertate dal Servizio centrale di protezione all'atto della fuoriuscita dal programma, la Commissione centrale ha elaborato proposte di risoluzione della complessa problematica, in una prospettiva di più ampio respiro e in considerazione degli importanti effetti penalizzanti di tale questione sulle aspettative di ottenimento della capitalizzazione nutrite dai soggetti tutelati.

Nello specifico, si è provato a verificare se, nell'attuale contesto ordinamentale, vi fossero i presupposti per evitare l'insorgenza stessa del debito, sì da non addivenire proprio alla formazione del titolo esecutivo.

Si è imposta, in tal senso, un'analisi più approfondita delle dimensioni del fenomeno, che ha restituito un'eterogenea composizione delle partite debitorie gravanti sui collaboratori di giustizia.

L'analisi della "composizione" dei debiti erariali ha fatto emergere che una porzione dei suddetti debiti è riferita all'omesso pagamento di spese di giustizia liquidate in sentenza e di spese di mantenimento in istituti di pena, oltre che dalla mancata estinzione di pene pecuniarie (multe e ammende), con una prevalenza di tributi, contributi e contravvenzioni di varia natura inevasi.

Sul piano metodologico, la Commissione centrale ha ravvisato l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro *ad hoc* per un approfondimento della tematica di che trattasi, finalizzato anche all'eventuale predisposizione di una proposta di modifica normativa in materia.

In relazione alle spese di giustizia liquidate in sentenza e agli oneri di mantenimento in istituti di pena, il vigente quadro normativo già contempla la facoltà per il collaborante di presentare apposita istanza al Tribunale di Sorveglianza competente per la "remissione" dei debiti in parola in presenza di disagiate condizioni economiche e di un'accertata regolare condotta.

Partendo da tale dato positivo, il predetto gruppo di lavoro ha elaborato una proposta di modifica legislativa che prevede, in favore dei collaboratori di giustizia, l'esonero dall'obbligo di pagamento delle spese di giustizia relative ai processi per i reati oggetto del rapporto collaborativo, oltre che dall'obbligo di rimborso all'erario delle spese di mantenimento negli stabilimenti di pena.

Il beneficio di che trattasi è stato incluso, condividendone la medesima *ratio*, tra le misure di "favore" già contemplate per la categoria soggettiva dei collaboratori, con coerente collocazione sistematica all'interno del Capo II-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, disciplinante gli sconti di pena e i benefici penitenziari applicabili nei loro confronti.

L'opzione in parola è apparsa aderente alla natura stessa delle spese di giustizia, sostanzialmente intese quale sanzione economica accessoria alla pena.

Tale ipotesi di modifica normativa è stata veicolata, per l'ulteriore prosieguo dell'*iter* procedurale, ai vertici del Ministero dell'Interno, che hanno espresso condivisione.

Nel corso dell'elaborazione della presente relazione, la Commissione ha delineato nuove linee guida in materia di rapporti tra capitalizzazioni e debiti erariali, anche tenendo conto dell'orientamento del giudice amministrativo frattanto emerso sulla problematica.

Infatti, a fronte di un iniziale indirizzo favorevole all'amministrazione da parte del TAR Lazio il quale, nella fase cautelare dei giudizi impugnatori ivi incardinati, ha affermato che le misure di reinserimento sociale a favore del collaboratore (la cd capitalizzazione) ex art. 13 c. 45 legge 82/1991, non possono prescindere dall'osservanza del quadro normativo vigente in tema di obbligazioni tributarie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in essere all'atto della cessazione in parola, si è successivamente registrato il progressivo enuclearsi di un orientamento sfavorevole in sede di pronunce di merito con cui, in definitiva, il giudice amministrativo di primo grado ha statuito che l'amministrazione non può condizionare l'erogazione del beneficio alla previa stipula, da parte del collaboratore, di un accordo con l'Agenzia delle entrate per la restituzione rateale del debito o all'intestazione personale del bene immobile con finalità di garanzia, trattandosi di finalità non previste dalla normativa vigente, che non prevede alcun potere dell'amministrazione di condizionare l'erogazione di benefici economici alla previa estinzione dei debiti tributari, limitandosi a prescrivere un obbligo di informazione, da parte delle amministrazioni, all'ente di riscossione[7]. Il giudice amministrativo ha inoltre sancito che l'intestazione del bene immobile acquistato attraverso la capitalizzazione costituisce profilo da valutarsi con esclusivo riferimento alla finalità di reinserimento sociale del ricorrente e non già in relazione all'esigenza di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso l'erario.

La Commissione, pertanto, al fine di garantire il pieno rispetto della procedura attuativa dell'art. 48 bis, del D.P.R. n. 602/73, disciplinata dal D.M. n. 40 del 2008, con delibera di massima in data 18 giugno 2025, ha incaricato il Servizio centrale di protezione di notificare, fin dall'ingresso nel circuito tutorio, un'informazione preventiva alla generalità della popolazione protetta con cui rendere compiutamente edotti gli interessati che la sussistenza di debiti erariali nella fase della capitalizzazione determina, in ossequio alla menzionata disposizione legislativa, il pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate presso il Servizio delle somme liquidabili al suddetto titolo. Con la medesima informazione il Servizio centrale

[7] *Ex multis,* sentenze n. 8972/2025, n. 9573/2025, n. 10211/2025 e n. 10584/2025 del TAR Lazio.

inviterà, pertanto, i soggetti tutelati a predisporre tempestivamente piani di rientro del debito, onde scongiurare il rischio di dover subire il pignoramento delle somme erogabili in favore degli interessati in fase di capitalizzazione.

Conseguentemente, all'atto dell'adozione delle delibere di capitalizzazione, la Commissione centrale si limiterà a verificare, in via esclusiva, la coerenza del progetto con le finalità di reinserimento socio-lavorativo, ai sensi dell'articolo 10, comma 15, del DM 23 aprile 2004, n.161, valutando in particolare se l'intestazione dell'immobile oggetto del progetto a persone diverse dal titolare del programma sia effettivamente rispondente allo scopo individuato dalla legge, anche tenuto conto dell'intensità e stabilità del legame affettivo e di parentela, oltre che dell'esigenza di prevenire possibili manovre elusive sottese al mutamento dell'intestatario e i conseguenti rischi di vanificazione delle finalità di reinserimento con una valutazione di tutte le circostanze che vengono in rilievo nelle singole fattispecie concrete.

In merito alla segnalata problematica delle conseguenze derivanti da violazioni commesse dai soggetti beneficiari del cambiamento delle generalità, si segnala che, mentre è in corso la redazione del presente documento, la Commissione ha adottato una delibera di massima ricognitiva degli orientamenti adottati in materia dal Consesso nel corso degli ultimi anni.

Con il nuovo atto di indirizzo, si è inteso dare atto dell'opportunità di rendere il cambiamento delle generalità tendenzialmente irrinunciabile dall'interessato e "irreversibile", tenuto conto della complessità degli adempimenti connessi al ripristino delle precedenti generalità e all'opportunità di non incidere sulla posizione anagrafica *ex novo* creata e sulle connesse implicazioni nei rapporti intra familiari.

In tale direzione depone anche l'autorevole avviso espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato con parere reso in data 8 maggio 2015, con cui è stato evidenziato che *"per l'esigenza anch'essa di natura pubblica di stabilità ed immutabilità del cognome, non può essere consentito ai soggetti che su loro istanza hanno ottenuto il cambiamento del cognome, di rinunciare al beneficio e conseguentemente di riottenere la possibilità di utilizzare le vecchie generalità"*.

L'argomentazione più pregante su cui si regge il nuovo assetto regolatorio è la constatazione che il provvedimento sanzionatorio di revoca del cambiamento delle generalità, con il conseguente ripristino delle reali generalità in capo agli interessati e ai relativi familiari espone paradossalmente gli stessi ad un rischio di

riconoscibilità maggiore rispetto a quello cui i medesimi, come sopra detto, si sono già consapevolmente e volontariamente esposti.

Su queste basi, si è ritenuto che, nelle ipotesi di gravi violazioni poste in essere dai beneficiari del cambio di generalità, non è opportuno disporre la revoca del beneficio del cambiamento delle generalità con conseguente ripristino delle generalità reali.

3. CONCLUSIONI

Il ruolo baricentrico della Commissione centrale nel sistema della protezione risulta ancora una volta confermato dalla minuziosa analisi di efficienza ed economicità delle misure tutorie in favore di testimoni e collaboratori di giustizia, mai disgiunta dalla meditata elaborazione di soluzioni adeguate e innovative, nel rispetto delle norme vigenti.

Sulla base degli indirizzi della stessa Commissione, anche il Servizio centrale di protezione svolge una continua attività di adeguamento alle esigenze che emergono nella realtà dei percorsi di protezione.

Nel quadro descritto, appare necessario ribadire l'imprescindibilità della protezione speciale per le collaborazioni, che impone, per tutte le fasi del percorso collaborativo, un sistema strutturato e organizzato sul doppio binario della tutela dell'incolumità personale e dell'assistenza socio-economica dei protetti.

Lo Stato impegna significative risorse finanziarie, umane e strumentali per sostenere testimoni e collaboratori di giustizia.

Nonostante questi sforzi, la risonanza mediatica di talune iniziative di protetti che rappresentano, con toni strumentali, malcontento e disagio, se da un canto conferma, in ragione della limitata rilevanza statistica, la validità generale dell'operato di quanti sono impegnati a prestare assistenza a favore di una popolazione di oltre 3000 tutelati, dall'altro invita a riflettere sui margini di ulteriore perfezionamento del sistema, anche attraverso la rimodulazione delle tante risorse umane, strumentali e finanziarie già impiegate.

In questa direzione assume una rilevanza decisiva il ruolo propulsore delle Autorità Giudiziarie in quanto risulta vieppiù importante definire esattamente le condizioni di accesso alla protezione speciale fin dall'avvio del percorso di tutela, evidenziando i diritti ma anche gli obblighi ai quali testimoni e collaboratori devono sentirsi impegnati.

La Commissione centrale, in linea con le proprie prerogative, mantiene costantemente un saldo quadro di riferimento regolatorio, che concorre a limitare l'insorgenza di conflitti e depotenziare i motivi di contenzioso, nella consapevolezza che l'obiettivo più sfidante resta un meccanismo di protezione al

contempo funzionale alle esigenze della giustizia ed equo nelle forme e nelle modalità applicative, un binomio che assicura coerenza del sistema ed efficacia dei risultati.

DOCUMENTO II

IL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE

PARTE PRIMA: IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE

1 - Il sistema tutorio

1.1 La legislazione di settore

1.2 Il ruolo della Prefettura nel sistema tutorio

2 - Le misure tutorie

2.1 I documenti di copertura e il cambiamento delle generalità

2.2 Le scorte e gli accompagnamenti

3 - Le misure assistenziali

3.1 L'assistenza sanitaria

3.2 L'assistenza psicologica

3.3 I minori sotto protezione

3.4 Il reinserimento socio-lavorativo

4 - L'attività delle Divisioni operative (la II^ e la III^ Divisione)

5 - L'attività dei Nuclei Operativi di Protezione

6 - L'assistenza economica

7 - La formazione del personale

PARTE SECONDA: I DATI STATISTICI relativi al I semestre 2024

PARTE TERZA: I DATI STATISTICI relativi al II semestre 2024

PARTE PRIMA

IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE

1. Il sistema tutorio

1.1 La legislazione di settore

La disciplina organica della protezione dei collaboratori di giustizia è stata introdotta con il decreto legge 15.01.1991, n.8, che ha previsto la possibilità di adottare, nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del giudizio, idonee misure di protezione ed assistenza, nonché, nel caso di insufficienza delle misure ordinarie, uno speciale programma di protezione.

La successiva legge 15 marzo 1991, n.82 di conversione ha formalizzato la categoria dei collaboratori di giustizia, introducendo attenuanti per i casi di dissociazione dalle organizzazioni mafiose e costituendo due distinte strutture, la Commissione Centrale per le speciali misure di protezione e il Servizio Centrale di Protezione (S.C.P.), cui furono affidati, rispettivamente, il processo decisionale di ammissione allo speciale programma di protezione e la concreta determinazione e attuazione delle necessarie misure tutorie ed assistenziali.

La normativa, vigente per circa un decennio, è stata aggiornata con una vasta e complessa riforma, compendiata nella legge 13.2.2001, n. 45 recante *"Modifiche della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza",* il cui elemento fondamentale è costituito dalla distinzione tra le figure del collaboratore di giustizia e del testimone.

Sulla base di questo criterio guida, la novella del 2001 ha previsto in particolare:

- una selezione rigorosa delle collaborazioni, sia nella fase di accesso alle misure speciali di protezione sia nel momento delle verifiche propedeutiche alla concessione dei benefici premiali e penitenziari;
- la separazione del momento tutorio da quello premiale;
- la limitazione delle ipotesi di cessazione dello stato di detenzione del collaboratore;
- l'acquisizione dei patrimoni dei collaboratori;
- la creazione del "doppio binario" delle misure tutorie.

L'obiettivo della riforma del 2001 fu anche quello di introdurre un meccanismo di gradualità delle misure di protezione, prevedendo tre diversi livelli di tutela:

- le misure *ordinarie*, alle quali provvede l'Autorità di pubblica sicurezza e, per i detenuti, l'Amministrazione Penitenziaria;
- le *speciali misure* di protezione, adottate dalla Commissione Centrale prevista dall'art.10 del d.l. 8/1991;
- lo *speciale programma* di protezione, anch'esso di competenza della medesima Commissione.

Particolarmente rilevante è la distinzione tra "*speciali misure di protezione*" e "*speciale programma di protezione*", perché soltanto quest'ultimo, e cioè il massimo livello di pericolo e di protezione, prevede la possibilità del trasferimento in luoghi protetti e il cambiamento delle generalità.

Altra importante innovazione della legge 45/2001 concerne, come già evidenziato, la previsione di norme *ad hoc* per la protezione dei testimoni di giustizia, fino ad allora assimilati ai collaboratori.

Le nuove disposizioni, infatti, hanno stabilito differenziate forme di tutela e assistenza nei confronti di coloro che, senza aver fatto parte di organizzazioni criminali, anzi essendone vittime, hanno testimoniato esponendo se stessi e le loro famiglie alle reazioni degli accusati e alle intimidazioni della delinquenza.

Il nuovo meccanismo del sistema di protezione, incentrato su graduate modalità di salvaguardia dell'incolumità del collaboratore e del testimone – oltre che dei loro familiari – e su significative forme di assistenza economica, mira a garantire il massimo grado di protezione e sicurezza in relazione alle diverse situazioni, incentivando al contempo il fenomeno della collaborazione di qualità.

L'attuale normativa di riferimento, delineata con la legge 15/3/1991, n. 82, come modificata dalla legge 13/2/2001, n. 45, è stata nel tempo completata con i seguenti Regolamenti di attuazione, previsti dall'art.17 bis del nuovo testo della legge 82/1991:

- Decreto del Ministro dell'Interno 24/7/2003, n. 263, che disciplina le modalità di versamento e di trasferimento del denaro dei beni e delle altre utilità possedute dai collaboratori di giustizia;

- Decreto del Ministro dell'Interno 23/4/2004, n. 161, concernente le modalità di applicazione delle speciali misure di protezione;
- Decreto del Ministro dell'Interno 13/5/2005, n. 138, recante "Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione";
- Decreto del Ministro della Giustizia 7/2/2006, n. 144 "Regolamento in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia".

Altre fonti normative di rilievo nel particolare settore sono costituite dal:

- Decreto Legislativo 29/3/1993, n. 119 "Disciplina del cambiamento delle generalità in favore dei collaboratori di giustizia";
- Decreto del Ministro dell'Interno 26/5/1995 sull'organizzazione del Servizio Centrale di Protezione e costituzione dei Nuclei Operativi.

Sotto il profilo organizzativo, il sistema introdotto dalla legge 82/1991 delinea competenze e responsabilità delle Autorità che sono protagoniste del sistema: il Procuratore della Repubblica (o il magistrato preposto alla Direzione Distrettuale Antimafia), che avanza la proposta di protezione nei confronti di chi abbia fornito dichiarazioni su delitti di particolare gravità e sia esposto a pericolo grave ed attuale a causa di tali dichiarazioni (tale potere è riconosciuto anche al Capo della Polizia, ma sempre previo parere del Procuratore); la richiamata Commissione, che decide circa l'applicazione o meno delle speciali misure di protezione; il Servizio Centrale di Protezione, che le attua in concreto.

In questa architettura, le proposte di programma inoltrate dalla magistratura costituiscono quindi l'unico impulso per l'ingresso a programma, ma non esauriscono le funzioni dell'A.G., che viene coinvolta con specifiche richieste di pareri per la proroga delle misure e per l'eventuale revoca delle stesse.

Tutte funzioni alle quali concorre anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Il Servizio Centrale, invece, ha il compito di assicurare concretamente la protezione stessa e ogni forma di assistenza risulti necessaria per garantire una vita dignitosa ai tutelati ed un efficace reinserimento sociale.

La Commissione assicura invece varie funzioni, tra le quali figurano le determinazioni in materia di ingresso e fuoriuscita dal programma, nonché le determinazioni di carattere economico e relative ad ogni particolare necessità. Svolge anche le audizioni richieste dai testimoni di giustizia.

Il suo ruolo è quello di un organo che assicura l'equilibrio fra la necessità di incentivare il fenomeno collaborativo e quella di evitare un afflusso incontrollato di persone, che, alla lunga, condurrebbe alla paralisi del sistema.

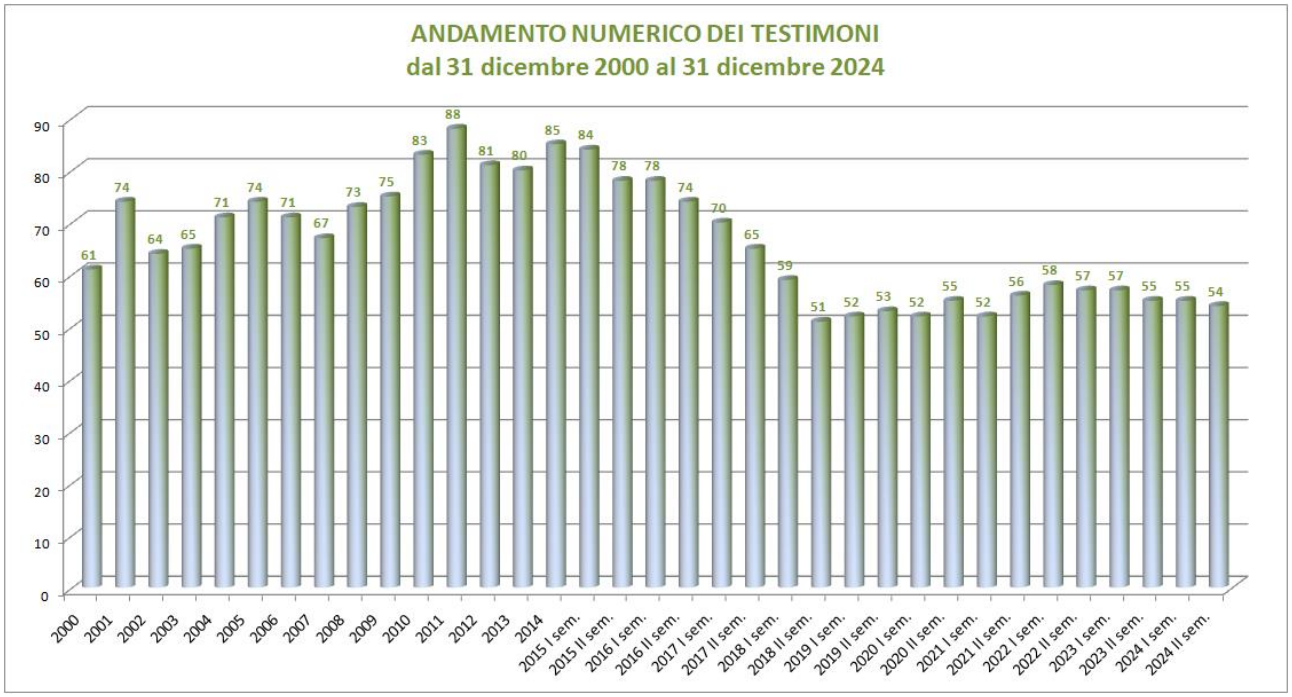
In riferimento ai testimoni di giustizia, è stata emanata in data 11.01.2018 la legge n. 6 "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia", che ha introdotto specifiche disposizioni afferenti la figura del testimone di giustizia, prevedendo anche l'emissione di specifici regolamenti.

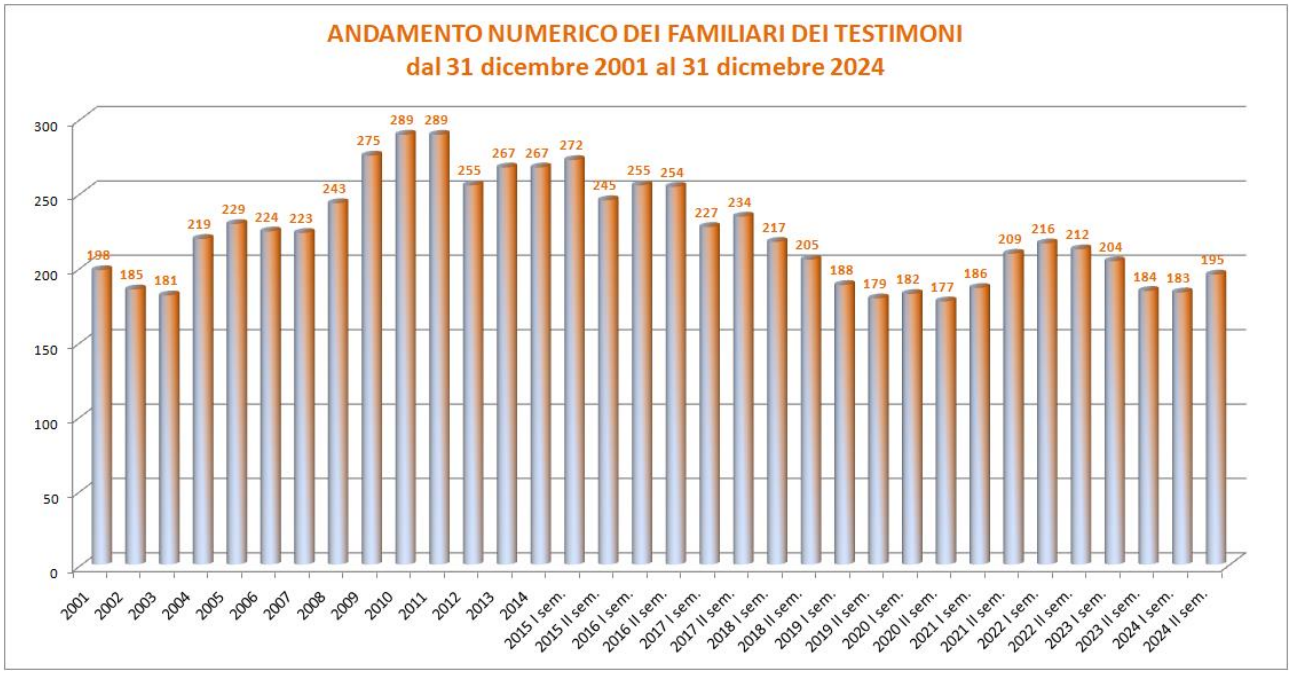
Si è passati, quindi, dal quadro normativo del 1991 che prevedeva una sola figura di tutelati, a quello attuale, nel quale la posizione dei collaboratori di giustizia e familiari ammessi a programma di protezione è ben distinta rispetto a quella dei testimoni di giustizia, sia da un punto di vista di sicurezza che di misure assistenziali.

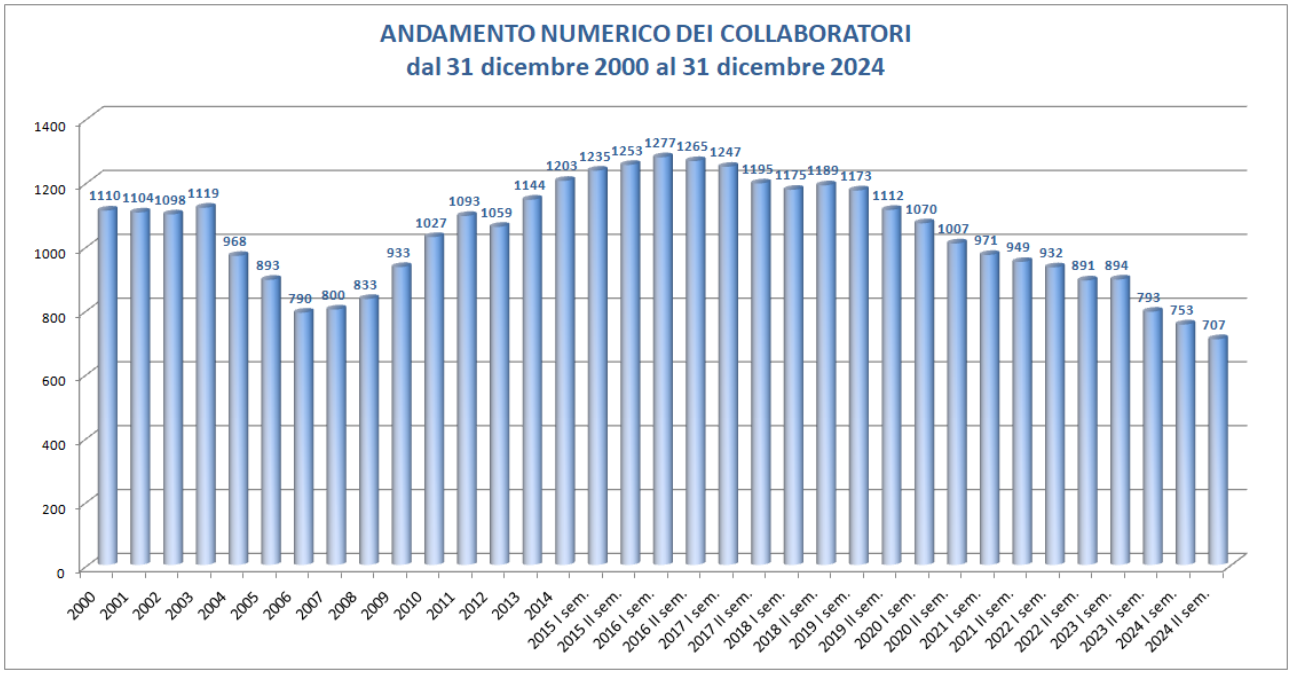
Alla data del 31 dicembre 2024 si rilevano 707 collaboratori di giustizia con 2134 familiari e 54 testimoni con 195 familiari.

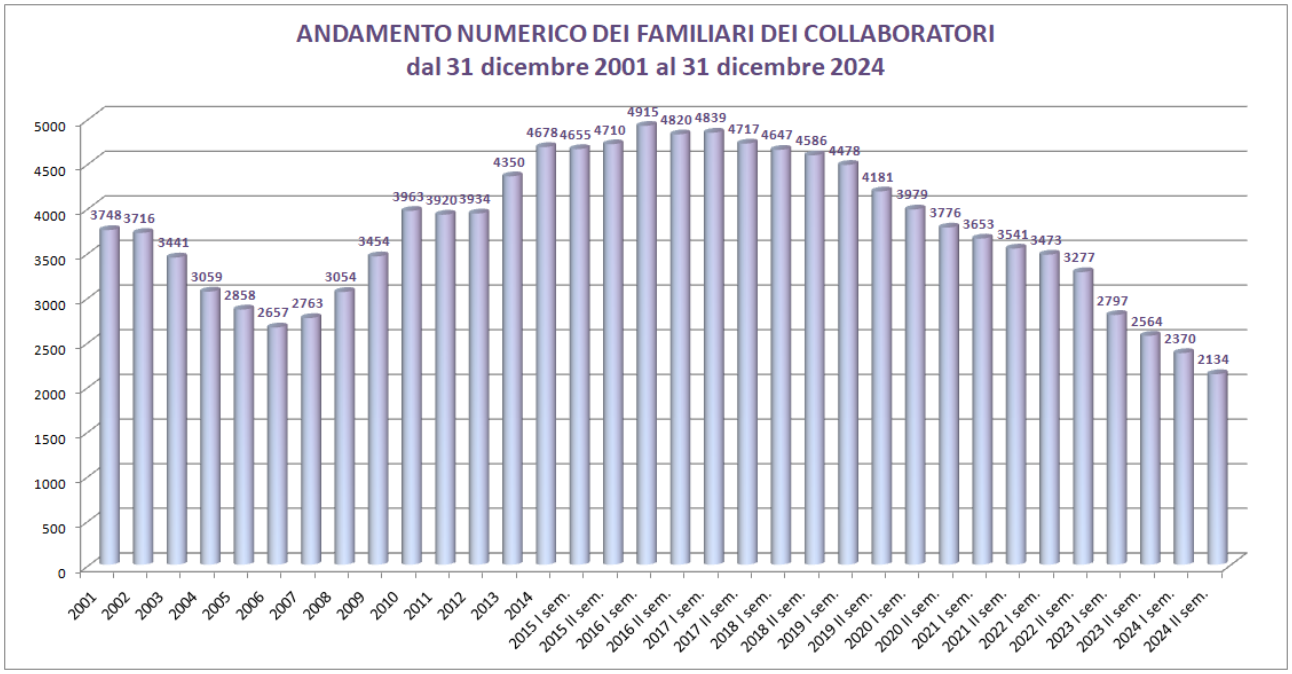
Di seguito l'andamento numerico dei soggetti protetti dal 2000.

L'andamento complessivo dei soggetti protetti (testimoni e collaboratori di giustizia e loro familiari), dal 2000 al 31 dicembre 2024, è invece riepilogato nei seguenti grafici:


ANDAMENTO NUMERICO DEI TESTIMONI
dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2024
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
61
74
64
65
71
74
71
67
73
75
83
88
81
80
85
84
78
78
74
70
65
59
51
52
53
52
55
52
56
58
57
57
55
55
54
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 I sem.
2015 II sem.
2016 I sem.
2016 II sem.
2017 I sem.
2017 II sem.
2018 I sem.
2018 II sem.
2019 I sem.
2019 II sem.
2020 I sem.
2020 II sem.
2021 I sem.
2021 II sem.
2022 I sem.
2022 II sem.
2023 I sem.
2023 II sem.
2024 I sem.
2024 II sem.


ANDAMENTO NUMERICO DEI FAMILIARI DEI TESTIMONI
dal 31 dicembre 2001 al 31 dicmebre 2024
300
250
200
150
100
50
0
198
185
181
219
229
224
223
243
275
289
289
255
267
267
272
245
255
254
227
234
217
205
188
179
182
177
186
209
216
212
204
184
183
195
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 I sem.
2015 II sem.
2016 I sem.
2016 II sem.
2017 I sem.
2017 II sem.
2018 I sem.
2018 II sem.
2019 I sem.
2019 II sem.
2020 I sem.
2020 II sem.
2021 I sem.
2021 II sem.
2022 I sem.
2022 II sem.
2023 I sem.
2023 II sem.
2024 I sem.
2024 II sem.


ANDAMENTO NUMERICO DEI COLLABORATORI
dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2024
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1110 1104 1098 1119 968 893 790 800 833 933 1027 1093 1059 1144 1203 1235 1253 1277 1265 1247 1195 1175 1189 1173 1112 1070 1007 971 949 932 891 894 793 753 707
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I sem. 2015 II sem. 2016 I sem. 2016 II sem. 2017 I sem. 2017 II sem. 2018 I sem. 2018 II sem. 2019 I sem. 2019 II sem. 2020 I sem. 2020 II sem. 2021 I sem. 2021 II sem. 2022 I sem. 2022 II sem. 2023 I sem. 2023 II sem. 2024 I sem. 2024 II sem.


ANDAMENTO NUMERICO DEI FAMILIARI DEI COLLABORATORI
dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2024
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3748 3716 3441 3059 2858 2657 2763 3054 3454 3963 3920 3934 4350 4678 4655 4710 4915 4820 4839 4717 4647 4586 4478 4181 3979 3776 3653 3541 3473 3277 2797 2564 2370 2134
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I sem. 2015 II sem. 2016 I sem. 2016 II sem. 2017 I sem. 2017 II sem. 2018 I sem. 2018 II sem. 2019 I sem. 2019 II sem. 2020 I sem. 2020 II sem. 2021 I sem. 2021 II sem. 2022 I sem. 2022 II sem. 2023 I sem. 2023 II sem. 2024 I sem. 2024 II sem.

1.2 Il ruolo della Prefettura nel sistema di protezione

Altra Autorità che interviene in maniera importante nel sistema della protezione è il Prefetto.

Il Prefetto infatti, oltre ad essere il diretto interlocutore del Servizio centrale di protezione, è l'autorità responsabile della sicurezza dei tutelati sottoposti a mimetizzazione sul territorio ed è anche l'autorità che designa la Forza di polizia che fungerà da referente sul territorio per il tutelato.

Già nella primissima fase di collaborazione, cioè nel momento in cui l'autorità giudiziaria propone un soggetto e il suo nucleo familiare per l'ammissione ad un piano provvisorio di protezione, la normativa riconduce al Prefetto della località di origine la responsabilità di provvedere nell'immediato alla sicurezza delle persone proposte.

In questa fase di "misure urgenti", quindi, il Prefetto decide la collocazione delle persone e le affida alle forze di polizia territoriali, richiedendo contestualmente l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi necessari per fare fronte alle prime esigenze (art.17).

Dal 2022, con Circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, questa procedura è stata resa più agile ed efficace, prevedendo un intervento del Servizio centrale di protezione, per il tramite delle sue articolazioni periferiche già in questa fase, sollevando così le Forze di polizia del territorio da specifiche incombenze che rientrano nelle specializzazioni del Servizio.

Un forte coinvolgimento della Prefettura si ha anche per i testimoni di giustizia a cui vengono riconosciute le "misure in loco", ovvero una modalità di protezione che non prevede il trasferimento nella località protetta e che è specificamente prevista solo per i testimoni di giustizia.

In tali circostanze è la Prefettura che si fa carico della tutela dei soggetti, mentre il Servizio Centrale di Protezione ha l'incarico di provvedere alle misure assistenziali, che in questo caso divengono eventuali e alla copertura delle spese derivanti dall'installazione di eventuali misure di difesa passive presso la località di residenza o di lavoro del testimone.

Ulteriore incombenza a carico delle Prefettura è quella relativa alla gestione dei testimoni e/o collaboratori di giustizia fuoriusciti dal programma di protezione, che vengono ammessi a misure di tutela definite "ordinarie".

2 Le misure tutorie

2.1 I documenti di copertura e il cambiamento delle generalità

I documenti di copertura e il cambio delle generalità rientrano nei benefici tutori previsti, rispettivamente, dagli artt. 13 e 15 della legge n. 82/91.

Con riferimento ai **documenti di copertura**, il comma 10 dell'art. 13 recita: "*Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non siano detenute o internate, è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura*" (n.d.r. - carta d'identità, patente di guida, certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, tessera sanitaria e codice fiscale).

In base al comma 11, "*l'autorizzazione al rilascio del documento di copertura è data dal Servizio*", il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento.

Tali documenti non hanno corrispondenza anagrafica e possono essere utilizzati solo in costanza dello speciale programma di protezione. Hanno, quindi, un uso limitato nel tempo e vengono utilizzati unicamente ai fini della mimetizzazione e del reinserimento sociale.

Normalmente, possono fruire dei documenti di copertura soltanto coloro che sono sottoposti allo speciale programma di protezione. Tuttavia, quando particolari esigenze di sicurezza o impegni di giustizia lo richiedano, tali documenti possono essere forniti anche ai soggetti ammessi al piano provvisorio.

In relazione alla tipologia del documento, il competente Ufficio del Servizio Centrale di Protezione si rapporta con i Comuni di residenza anagrafica dei soggetti tutelati, con le Prefetture, con l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione, ecc., assolvendo anche a una vasta serie di ulteriori incombenze con particolare riguardo agli atti afferenti l'utilizzo dello SPID, al quale di recente è stato consentito l'accesso ai tutelati.

Procedure analoghe, ma più complesse in ragione del maggior livello di segretezza richiesto, vengono attuate per espletare le pratiche relative al **cambiamento delle generalità**, che costituisce il massimo beneficio tutorio previsto dall'art. 15 della Legge n. 82/91.

In particolare, la norma dispone che, nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulti non adeguata, gli interessati che ne facciano richiesta (testimoni e collaboratori di giustizia e loro familiari, solo se titolari di programma speciale di protezione) possono essere autorizzati al cambio delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

Tale misura viene adottata garantendo la segretezza del procedimento con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva.

Le istanze, corredate da varia documentazione e certificazione, acquisita presso i luoghi di origine, nonché da elementi informativi e pareri da parte degli Organi investigativi, vengono trasmesse alla Commissione Centrale unitamente ad una relazione contenente elementi di valutazione circa l'opportunità o meno del beneficio.

Acquisita la delibera autorizzativa della Commissione Centrale, il Servizio centrale predispone per ogni soggetto maggiorenne due decreti, rispettivamente a firma del Ministro dell'Interno e della Giustizia: l'uno autorizzativo del cambio e l'altro attributivo di nuove generalità.

Va però sottolineato, però, che come avviene per i documenti di copertura, l'unica autorità che è a conoscenza dell'abbinamento tra vecchie e nuove generalità è il Servizio centrale di protezione.

Durante il primo semestre del 2024 la Commissione Centrale ha autorizzato n. 14 cambi generalità e sono stati predisposti n. 12 decreti ministeriali di autorizzazione alle nuove generalità.

Durante il secondo semestre del 2024 la Commissione Centrale ha autorizzato n. 3 cambi generalità e sono stati predisposti n. 19 decreti ministeriali di autorizzazione alle nuove generalità.

Nel periodo 1 gennaio/30 giugno 2024, il competente Ufficio ha predisposto la seguente documentazione:

- **documenti di copertura**: 90 carte di identità, 85 codici fiscali e 35 patenti di guida;

Nel periodo 1 luglio/31 dicembre 2024, il medesimo Ufficio ha predisposto la seguente documentazione:

- **documenti di copertura**: 133 carte di identità, 122 codici fiscali e 52 patenti di guida;

2.2. Le scorte e gli accompagnamenti

Il ruolo fondamentale dei testimoni e collaboratori di giustizia è quello di fornire un utile contributo nel quadro delle attività istruttorie svolte dalle Direzioni Distrettuali Antimafia ovvero nelle aule dei Tribunali.

Su tale presupposto, il Servizio Centrale di Protezione organizza, sulla base delle richieste delle competenti Autorità Giudiziarie e in stretta intesa con i referenti territoriali[8] che materialmente li effettuano, gli accompagnamenti, con relative scorte, dei soggetti tutelati.

Analogamente si procede per i trasferimenti presso i siti individuati per eventuali esami "a distanza", mediante strumenti audiovisivi[9], dei testimoni e dei collaboratori di giustizia.

Nel primo semestre del 2024 sono stati organizzati e disposti i seguenti servizi di accompagnamento in Tribunale o per escussioni in videoconferenza di **testimoni** di giustizia e **collaboratori**.

	Accompagnamenti in Tribunale	*Escussioni in videoconferenza*	*TOTALI*
Testimoni	*38*	*17*	*55*
Collaboratori	*1102*	*1.676*	*2778*
TOTALI	*1140*	*1693*	*2833*

Nel secondo semestre del 2024 sono invece stati organizzati e disposti i seguenti servizi.

	Accompagnamenti in Tribunale	*Escussioni in videoconferenza*	*TOTALI*
Testimoni	*11*	*32*	*43*
Collaboratori	*814*	*1082*	*1896*
TOTALI	*825*	*1114*	*1939*

[8] Autorità locali di Pubblica Sicurezza e Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

[9] Vedere, al riguardo, l'art. 147 bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del C.P.P., così come modificato dal D.L. 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 7 del D.L. 8 giugno *1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356*.

3 Le misure assistenziali

3.1 L'assistenza sanitaria

Nel periodo di riferimento, il Servizio Centrale di Protezione ha svolto, attraverso il proprio Ufficio Sanitario, costituito da personale medico e da personale tecnico di supporto, un'intensa attività di assistenza nei confronti dei testimoni, collaboratori di giustizia e relativi familiari.

Nel primo semestre del 2024 sono state trattate complessivamente 3.661 pratiche, così ripartite:

- 1.983 in ingresso, di cui 1.283 istanze di rimborso per spese relative a farmaci e prestazioni specialistiche, 98 istruttorie per pareri, 271 trattazioni a corredo atti, 288 invalidità civile e 43 conversioni;
- 1.678 in uscita, di cui 1.177 istanze di rimborso, 106 trattazioni non riservate (per esigenze istruttorie o valutative interne al Servizio), 243 classificate riservate (rivolte anche ad Enti/Autorità esterne), 43 conversioni di cartelle cliniche e 109 conversioni di verbali di invalidità civile.

Nel secondo semestre 2024 sono state trattate 3576 pratiche, così ripartire:

- 1.858 in ingresso, di cui 1165 istanze di rimborso per spese relative a farmaci e prestazioni specialistiche, 74 istruttorie per pareri, 312 trattazioni a corredo atti, 263 invalidità civile, 44 conversioni;
- 1718 in uscita, di cui 1.170 istanze di rimborso, 124 trattazioni non riservate (per esigenze istruttorie o valutative interne al Servizio), 250 classificate riservate (rivolte anche ad Enti/Autorità esterne), 47 conversioni di cartelle cliniche e 127 invalidità civile.

Il personale sanitario del Servizio Centrale di Protezione, oltre ad effettuare direttamente o agevolare interventi sanitari che non risultino opportuno eseguire per via ordinaria attraverso le strutture del SSN, fornisce pareri tecnici per tutte le questioni riguardanti l'assistenza sanitaria per i testimoni ed i collaboratori di giustizia, ivi comprese le richieste di rimborso per eventuali spese da essi sostenute per motivi di salute e che non siano previste come rimborsabili dalla normativa in vigore (es. vaccinazioni non obbligatorie ma vivamente consigliate, spese per cure odontoiatriche o interventi chirurgici non sostenuti dalla Prassi Applicativa).

Il predetto Ufficio Sanitario, inoltre, viene interpellato per pareri medico/legali e/o conversioni, nonché su qualunque questione di carattere sanitario, comprese le richieste dell'Autorità Giudiziaria circa la compatibilità carceraria e/o l'idoneità a comparire in giudizio, esprimendosi altresì circa eventuali esigenze di cambio delle località di protezione per motivi di salute.

3.2 L'assistenza psicologica

Il Servizio Centrale di Protezione assicura, attraverso il proprio Ufficio assistenza psicologica, costituito da due Funzionari di Polizia del ruolo Psicologi e da collaboratori appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e dall'Amministrazione civile dell'Interno, attività di supporto ordinarie, nonché quelle urgenti ed emergenziali in ambito psicologico, approfondendo l'attività di ricerca e formazione nel particolare settore

Le attività ordinarie, svolte nel semestre di riferimento, sono le seguenti: colloqui di supporto e di sostegno psicologico, consulenze di psicoeducazione e orientamento rivolte ai testimoni di giustizia, ai collaboratori di giustizia e ai loro familiari, con particolare cura e attenzione ai minori, e incontri multidisciplinari con le figure specialistiche che hanno in carico i tutelati.

Le modalità di intervento avvengono con l'organizzazione di missioni sul territorio e, a fronte delle urgenze e delle emergenze verificatesi, si è intervenuti tempestivamente anche con la programmazione di consulenze telefoniche, che hanno permesso una prima analisi della domanda della persona per un immediato accreditamento con professionisti sul territorio.

A livello tecnico-scientifico, sono stati apportati approfondimenti teorici attraverso attività di ricerca e di formazione in ambito psicologico sul fenomeno della criminalità organizzata e della psicopatologia correlata, nonché sulle dinamiche gestionali del personale. Dal lavoro di ricerca sono stati elaborati progetti e linee guida, con il fine di apportare integrazioni nelle preesistenti modalità operative.

Nello specifico è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai Funzionari Psicologi e dagli Operatori dei Nuclei Operativi di Protezione (un rappresentante per ogni Nucleo) ed è stato redatto un progetto sulle tematiche afferenti i minori sotto Protezione. L'obiettivo di tale documento è mirare a rendere omogenee le modalità di azione di tutti gli operatori dei N.O.P.

nella gestione dei suddetti inseriti nello Speciale Programma di Protezione, al fine di tutelare una regolare crescita psico-fisica degli stessi.

Gli interventi clinici effettuati con la popolazione protetta hanno confermato che la fase di maggior impatto sul loro benessere psico-fisico risulta soprattutto essere quella riferibile al primo periodo di allontanamento dalla località di origine. Studi effettuati pongono l'attenzione sui disagi che i ragazzi ed i bambini manifestano, ossia "Sindromi di sradicamento", in quanto privati di quei tradizionali poli di aggregazione utili a fornire un solido supporto identificativo.

In modo particolare il periodo relativo all'applicazione delle misure di tutela ex art.17 Lg.82/91 e successive modifiche viene percepito dalla persona sotto protezione, come un evento che incide negativamente sullo stato emozionale contingente, sia per le particolari condizioni di vita, l'incertezza e la provvisorietà della collocazione che per le prospettive future. Pertanto appare auspicabile che tale fase sia limitata al periodo necessario per il completamento delle opportune valutazioni.

In considerazione di tali difficoltà e delle indicazioni della Commissione Centrale per le Speciali Misure di Protezione viene fornita l'opportunità di ampliare le modalità di assistenza a favore dei testimoni di giustizia, dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari, ammessi al Piano Provvisorio di Protezione, rendendo disponibile il progetto di prevenzione del disagio psichico.

Tale attività è rivolta a tutti i nuclei familiari che accedono alle misure tutorie, con la possibilità di avvalersi, sin dall'ammissione al Programma Provvisorio, di una consulenza con i Funzionari Psicologi del Servizio. Il colloquio viene effettuato su richiesta delle persone che ne danno il consenso**.**

Qualora a seguito degli incontri vengano rilevate situazioni di disagio per le quali si ravvisi la necessità di un intervento specialistico, saranno prontamente avviate le opportune misure di assistenza sul territorio, in accordo con gli interessati e gestite tramite gli Operatori del N.O.P.

Parallelamente prosegue l'attività di supporto, di sostegno e di psicoeducazione, attraverso colloqui di monitoraggio a coloro che già da tempo sono nello Speciale Programma di Protezione.

I Funzionari Psicologi inoltre hanno prestato particolare attenzione alle esigenze riguardanti i minori, attraverso interventi finalizzati all'analisi delle richieste e delle problematiche presenti, al fine di individuare ed elaborare ipotesi di intervento da organizzare in località protetta. A riguardo è stato proposto che in fase di Intervista Tecnica sarebbe auspicabile far compilare al testimone o al collaboratore di giustizia un questionario inerente la raccolta anamnestica delle informazioni clinico-sanitarie.

Nel periodo 1^ gennaio - 30 giugno 2024 gli psicologi, nel corso delle 24 missioni nel territorio nazionale e dei 7 servizi esterni presso il territorio cittadino, hanno effettuato colloqui con:

COLLOQUI	Uomini	Donne	TOTALI
Testimoni	3	2	5
Relativi familiari maggiorenni	2	6	8
Relativi familiari minorenni	2	4	6
Totale testimoni e relativi familiari	7	12	19
Collaboratori	19	7	26
Relativi familiari maggiorenni	5	34	39
Relativi familiari minorenni	19	15	34
Totale collaboratori e relativi familiari	43	56	99
COLLOQUI TOTALI	50	68	118

Mentre nel periodo dal 1^ luglio al 31 dicembre 2024, nel corso delle 28 missioni nel territorio nazionale e degli 8 servizi esterni presso il territorio cittadino, hanno effettuato colloqui con:

COLLOQUI	Uomini	Donne	TOTALI
Testimoni	6	2	8
Relativi familiari maggiorenni	6	12	18
Relativi familiari minorenni	3	7	10
Totale testimoni e relativi familiari	15	21	36
Collaboratori	34	4	38
Relativi familiari maggiorenni	12	43	55
Relativi familiari minorenni	14	22	36
Totale collaboratori e relativi familiari	60	69	129
COLLOQUI TOTALI	75	90	165

Nell'ambito dell'attività assistenziale svolta, nel periodo 1^ gennaio - 30 giugno, sono stati effettuati nr. **22** interventi nella fase di ammissione al Piano Provvisorio di Protezione (colloqui in presenza e telefonici), che hanno interessato **31** collaboratori, familiari e minori.

Nel periodo 1^ luglio al 31 dicembre, invece, sono stati effettuati nr. **21** interventi nella fase di ammissione al Piano Provvisorio di Protezione (colloqui in presenza e telefonici), che hanno interessato **29** collaboratori, familiari e minori.

Gli interventi clinici sono stati orientati all'analisi dei casi specifici, per poter indicare le successive attività di assistenza da attivare nella località protetta e per affrontare i disagi che potrebbero essere legati alla vita in Protezione.

Alla luce delle notevoli istanze di colloquio da parte della popolazione protetta e delle segnalazioni pervenute dagli operatori dei Nuclei Operativi di Protezione, è stata ravvisata la necessità di eseguire una prima analisi delle richieste e un monitoraggio delle situazioni complesse; pertanto, nel periodo 1^ gennaio - 30 giugno 2024, sono stati effettuati nr. **53** colloqui telefonici di consulenza psicologica, come sottoindicato:

- nr. **1** testimone uomo e nr. **2** testimoni donne;
- nr. **1** familiare uomo e nr. **3** familiari donne;
- nr. **16** collaboratori e nr. **4** collaboratrici;
- nr. **3** familiari uomini e nr. **23** familiari donne.

Nel periodo 1^ luglio - 31 dicembre 2024, sono stati effettuati nr. **66** colloqui telefonici di consulenza psicologica, come sottoindicato:

- nr. **2** testimoni uomo e nr. **1** testimoni donne;
- nr. **1** familiare uomo e nr. **2** familiari donne;
- nr. **19** collaboratori e nr.**7** collaboratrici;
- nr. **8** familiari uomini e nr. **31** familiari donne.

La modalità da remoto ha permesso di accelerare i tempi e di fornire interventi tempestivi e continuativi.

Genericamente le tipologie di disagio più frequenti riscontrate riguardano la sfera emotiva. In particolare tra gli adulti sono frequenti Disturbi Ansiosi, Depressivi e dell'Adattamento, con le varie sintomatologie ad essi correlati.

È stato rilevato, poi, un considerevole numero di Disturbi di Personalità e Psicopatologie pregresse all'ingresso nel Sistema Tutorio.

I nuclei di testimoni e collaboratori di giustizia che presentano particolare rilevanza per gli aspetti di sicurezza e per le difficoltà circa le problematiche psicologiche vengono assistiti con maggior frequenza dai Funzionari Psicologi del Servizio Centrale di Protezione attraverso colloqui di follow up, a supporto degli interventi specialistici che vengono comunque intrapresi sul territorio.

Sono stati autorizzati i pagamenti per gli interventi clinici in regime privato laddove vi è presenza di lunghe liste di attesa nel Sistema Sanitario Nazionale.

Inoltre si è posta particolare attenzione sulla gestione e sulla trattazione delle pratiche di ufficio, inserendo un monitoraggio degli accrediti che vengono effettuati presso i professionisti operanti nelle strutture sanitarie territoriali a favore dei collaboratori di giustizia, dei testimoni e dei loro familiari. L'obiettivo è quello di accertare in un arco temporale dai 6 e 12 mesi il prosieguo o l'interruzione dei percorsi di assistenza e cura attivati e di favorire un contatto con le figure professionali che hanno preso in carico i predetti. Questo avviene attraverso l'acquisizione di relazioni redatte dagli specialisti ove vengono indicati i numeri di incontri effettuati dagli interessati, le informazioni terapeutiche che stanno effettuando, l'attuale situazione psicofisica, nonché le eventuali linee di intervento da attuare. Dalle ricerche effettuate si può constatare che il **45%** della popolazione accreditata ha seguito e portato a termine i percorsi terapeutici consigliati. Inoltre si è verificato un aumento di relazioni cliniche redatte a favore di bambini e ragazzi che effettuano percorsi di assistenza e di cura.

Contemporaneamente è stato dato impulso a incontri multidisciplinari, attraverso contatti visivi e telefonici, nonché a rapporti di collaborazione con le figure professionali operanti presso le strutture sanitarie locali, al fine di coordinare ed ottimizzare le attività di terapia, il sostegno e assistenza per la popolazione protetta.

Questa interazione tra gli Psicologi del Servizio e i professionisti sul territorio ha permesso di garantire, oltre che un monitoraggio e un confronto sulla situazione clinica, anche una continuità terapeutica soprattutto nei casi di trasferimento dei nuclei familiari in protezione.

La rete di contatti costituita e costantemente implementata permette di avvalersi della collaborazione di qualificati specialisti, in modo da favorire una completa e capillare assistenza psicologica, ottimizzando le risorse disponibili a livello locale.

Nel primo periodo in esame sono stati effettuati nr**. 28** incontri e/o contatti con le diversificate figure professionali del settore sanitario ed assistenziale e con i responsabili dei servizi e delle strutture pubbliche. Mentre nel secondo semestre ne sono stati effettuati nr. **38**.

Riguardo alla formazione sono stati integrati gli argomenti di trattazione didattica rivolti al personale del S.C.P. e dei N.O.P. con tematiche attinenti l'assistenza psicologica di particolare interesse per le competenze richieste agli operatori nella gestione della popolazione protetta, quali la comunicazione, l'empatia, l'intelligenza emotiva e lo stress lavoro correlato (nr 2 Docenze fuori sede); al contempo, per far acquisire conoscenze specifiche al personale del N.O.P., si sta lavorando al fine di poter realizzare dei corsi di formazione relativi all' età evolutiva.

3.3 I minori sotto protezione

Alla data del 30 giugno 2024, risultavano sottoposti a regime di protezione 1001 minori, e nel semestre successivo il numero è di 922, tutti soggetti nei cui confronti viene rivolta grande attenzione, soprattutto in ragione delle specifiche e particolari necessità peculiari della fase evolutiva e di crescita.

Come già evidenziato in precedenti relazioni, infatti, nell'età prescolare si rilevano prevalentemente esigenze di assistenza sanitaria (riguardanti, ad esempio, la sottoposizione a visite mediche o controlli vari e le vaccinazioni) e di inserimento negli asili nido, mentre in quella scolare assumono particolare rilevanza i problemi di inserimento scolastico e sociale, nonché i bisogni connessi con le esigenze di socializzazione e condivisione delle esperienze con i coetanei, resi frequentemente complessi in funzione delle necessità di tutela e a causa della provenienza dei minori sotto protezione da ambienti criminali e da sub-culture connotate da valori, stili di vita e caratteristiche del tutto singolari.

Una problematica comune a quasi tutte le fasce di età è quella legata agli aspetti linguistici, che si sostanzia nel frequente esclusivo utilizzo del dialetto, circostanza che rende difficoltosa e complessa la comunicazione e, conseguentemente, l'integrazione nel nuovo contesto sociale.

Le problematiche dei minori sotto protezione originano da fattori diversi (l'età al momento dell'entrata nel programma, l'estrazione sociale, le esperienze vissute prima e durante la protezione, le caratteristiche del nucleo familiare, la presenza di valide figure di riferimento e di identificazione, ecc.), sulla base dei quali vengono elaborati i progetti di assistenza, prevenzione e reinserimento, in modo da favorire le più idonee opportunità di crescita e di sviluppo.

A tal fine, all'atto dell'ammissione al piano provvisorio di protezione e con l'assenso dei genitori, il Servizio formula una valutazione del minore con lo scopo di raccogliere un quadro il più possibile completo ed esaustivo delle sue condizioni in relazione ad eventuali problemi fisici e psicologici.

Successivamente, in costanza di programma di protezione e sempre in accordo con la famiglia, i minori vengono seguiti e monitorati al fine di prevenire e, se necessario, arginare possibili disagi, compresi quelli derivanti dalla condizione di soggetti protetti.

Le terapie, il sostegno e l'assistenza nei loro confronti vengono garantite grazie all'interazione e alla collaborazione con figure professionali che operano presso strutture convenzionate del settore sanitario e assistenziale, in modo da garantire la necessaria continuità terapeutica anche nei casi di trasferimento dei nuclei familiari per ragioni di sicurezza.

La rete di contatti costituita nel tempo consente di supportare l'azione di assistenza grazie alla collaborazione di qualificati specialisti del Servizio Sanitario Nazionale presenti sul territorio e in grado di favorire una completa e capillare assistenza psicologica.

Una particolare attenzione viene rivolta all'aspetto formativo, sia per evitare fenomeni di abbandono scolastico, sia per dare concretezza alle opportunità di studio e di formazione professionale propedeutiche ad un reale reinserimento sociale nella località protetta.

L'orientamento del Servizio in questa direzione, anche nel semestre in esame, si è concretizzato in costanti contatti e colloqui con rappresentanti di enti, uffici e organismi pubblici e privati per la definizione di buone prassi e procedure, idonee a consentire non solo le iscrizioni "riservate" a scuole e a corsi di ogni ordine e grado (anche attraverso un apposito accordo di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione), compresi quelli universitari, ma anche un'adeguata accoglienza presso "case famiglia" per quei minori che, a causa di

complesse e problematiche situazioni familiari, vengono sottratti alla responsabilità genitoriale.

In tale quadro il rapporto con i Tribunali per i minorenni è costante. I successi raggiunti rispetto a tale fascia di popolazione sono rilevabili: tutti i minori sotto protezione frequentano la scuola dell'obbligo e una larghissima percentuale prosegue regolari corsi di istruzione; moltissimi ragazzi si dedicano ad attività sportive, interagiscono normalmente col gruppo dei pari, perdono l'uso del dialetto come lingua prevalente e praticano attività culturali extrascolastiche.

Infine, l'attivazione per questa delicata fascia di popolazione protetta di mirati progetti di assistenza, orientati alla prevenzione del disagio connesso con lo sradicamento dal contesto relazionale e affettivo di origine, nonché al recupero delle difficoltà e dei disturbi presenti al momento dell'ingresso nel sistema tutorio, sta registrando sempre maggiore "ritorni" positivi in termini di recupero e reinserimento sociale.

3.4. Il reinserimento socio – lavorativo

La natura di strumento transitorio del programma di protezione pone in risalto il passaggio dalla fase "emergenziale" a quella "normale", che si attua nel momento in cui i collaboratori di giustizia, i testimoni ed i loro familiari, pur mantenendo alcune misure di tutela, rientrano nella vita ordinaria, rendendosi autonomi dall'assistenza pubblica attraverso il lavoro.

Il reinserimento sociale richiede una paziente opera di sostegno da parte del Servizio Centrale di Protezione, per la cui riuscita è necessario l'impegno e la collaborazione delle persone protette e che presuppone l'interazione con tutti gli Enti pubblici di volta in volta interessati alla risoluzione delle diverse problematiche (trasferimento delle posizioni pensionistiche, accesso ai corsi di formazione, ausilio nell'inserimento lavorativo, ecc.).

Avuto riguardo all'attività lavorativa, giova precisare che il Servizio, pur in mancanza di specifiche normative che consentano di imporre un collocamento, attraverso la propria Sezione reinserimento sociale e lavorativo agevola la ricerca occupazionale e fornisce il supporto per il reperimento della documentazione necessaria.

In particolare, nel I semestre del 2024, sono state attivate e gestite le seguenti procedure:

- Trasferimenti lavorativi (1 familiare di collaboratore di giustizia);

- Aspettative dal lavoro (1 familiare di collaboratori di giustizia);
- Persone che hanno trovato occupazione (9 collaboratori e 25 loro familiari);
- Trasferimenti di residenza su poli fittizi 189;
- Conversione contributi versati con nome di copertura (3 familiari di collaboratori di giustizia);
- Indennità di disoccupazione (4 familiari di collaboratori di giustizia);
- Assegni sociali (1 familiare di collaboratori di giustizia);
- Comunicazioni INPS pene accessorie art.28 c.p. (31 collaboratori e 1 familiare);
- Comunicazioni INPS legge Fornero ripristino prestazioni (1 collaboratore);
- Richieste rilascio SPID (60).

Mentre i dati relativi al II semestre del 2024 sono i seguenti:

- Aspettative dal lavoro (2 familiari di collaboratori);
- Persone che hanno trovato lavoro (5 collaboratori, 15 familiari collaboratori di giustizia, 1 familiare testimone di giustizia);
- Conversione contributi versati con nome di copertura (3 collaboratori e 1 familiare collaboratore);
- Indennità di disoccupazione (3 familiari collaboratori di giustizia);
- Comunicazioni INPS pene accessorie art. 28 c.p. (9 collaboratori);
- Richieste rilascio SPID 70.

Con particolare riferimento al collocamento dei testimoni di giustizia presso enti pubblici, inoltre, si evidenzia che nell'anno 2024 è stato assunto presso enti pubblici un solo familiare di testimone di giustizia.

Si rappresenta che alla data del 31/12/2024, il totale dei testimoni di giustizia assunti ai sensi della normativa che prevede le assunzione nella pubblica amministrazione è pari a 29.

Non si può sottacere, tuttavia, che il reinserimento socio-lavorativo trova concreta attuazione generalmente attraverso la c.d. "capitalizzazione".

La possibilità di fuoriuscire dal programma speciale di protezione mediante capitalizzazione può essere richiesta dai collaboratori o testimoni e dai capifamiglia dei nuclei inseriti nel programma.

Essa può essere proposta ai medesimi soggetti, su incarico della Commissione Centrale, in considerazione del periodo trascorso dall'approvazione del programma e dal mutamento delle condizioni di pericolo, nonché dello stato degli impegni dibattimentali e delle prospettive di reinserimento sociale.

Anche in tali casi, la proposta di corresponsione di capitalizzazione viene rivolta alle persone protette previo parere favorevole dell'Autorità giudiziaria.

La funzione di reinserimento sociale della capitalizzazione è provata dal fatto che essa può essere elargita nella misura massima (che per i testimoni prevede una somma costituita dall'assegno di mantenimento moltiplicato per cinque anni e per i testimoni per 10 anni) solo a coloro che presentano concreti e documentati progetti di impiego delle somme.

In caso di assenza di un progetto di reinserimento è orientamento consolidato della Commissione Centrale deliberare una capitalizzazione a due anni, salva integrazione all'atto di presentazione di progetto.

4. L'attività delle Divisioni operative (la II e la III Divisione)

La II e la III Divisione, rispettivamente competenti per i **testimoni** e i **collaboratori** di giustizia e a loro volta suddivise in Sezioni, costituiscono le articolazioni operative centrali del Servizio Centrale di Protezione e curano una serie di attività che, affiancandosi a quelle svolte dai Nuclei Operativi periferici, assicurano l'applicazione del piano provvisorio e del programma speciale di protezione deliberati in favore dei soggetti tutelati e dei loro familiari.

In sintesi, le relative funzioni si concretizzano in attività di:

- gestione delle richieste di accesso ai fondi di cui all'art. 17 della legge 82/91, formulate dalle Prefetture per assicurare, nelle more delle determinazioni della Commissione Centrale, la protezione dei soggetti proposti per l'adozione di un piano provvisorio di protezione;
- individuazione, d'intesa con i Nuclei Operativi di Protezione, delle località idonee per la collocazione delle persone protette;
- organizzazione dei connessi trasferimenti, in collaborazione con gli Organi territoriali di polizia, e verifica della sistemazione iniziale presso la sede protetta a cura degli stessi Nuclei;

- disposizione dell'erogazione iniziale del contributo economico mensile in favore dei tutelati;
- tempestiva informazione all'Autorità di P.S. e alle forze territoriali di polizia della presenza dei soggetti protetti nella provincia, affinché venga disposta l'attivazione delle misure di protezione ritenute opportune;
- attivazione di idonee misure di protezione, attraverso le Autorità di P.S. territorialmente competenti, in caso di trasferte dei soggetti tutelati in località d'origine o terze per motivi diversi da quelli di giustizia (nel qual caso provvede la "Sezione Affari Giudiziari" della I Divisione);
- istruzione di tutte le comunicazioni alla Commissione Centrale o alle Autorità Giudiziarie competenti in ordine alle condotte tenute dai soggetti tutelati;
- attivazione di uffici pubblici o privati per far fronte alle varie esigenze dei soggetti tutelati;
- avvio delle istruttorie per le capitalizzazioni, raccogliendo tutti gli elementi necessari in ordine ai progetti volti al definitivo reinserimento sociale, per la successiva valutazione da parte della Commissione Centrale.

La **II Divisione**, inoltre, provvede a:

- attivare le procedure per il riconoscimento del disagio derivante dalla scelta collaborativa;
- acquisire gli elementi informativi nell'ambito delle procedure di accesso ai mutui agevolati presso istituti di credito convenzionati;
- rapportarsi con le Istituzioni competenti (Commissario Antiracket, Consap, ecc.) per agevolare l'accesso ai benefici previsti per le vittime di reati (fondi di solidarietà per le vittime di reati della mafia, del racket e dell'usura);
- curare l'istruttoria per l'acquisto da parte dello Stato degli immobili di proprietà del testimone, mantenendo stretti rapporti con l'Agenzia del Demanio;
- istruire le pratiche volte al riconoscimento del mancato guadagno, per la successiva valutazione della Commissione Centrale;
- mantenere contatti con le competenti Prefetture, coadiuvandole nella predisposizione, installazione, manutenzione, verifica dell'efficienza e dismissione (al termine del programma di protezione) dei sistemi di difesa passiva presso le abitazioni e le sedi delle attività lavorative per i soggetti sottoposti a misure speciali in località di origine;
- curare tutti i molteplici e complessi adempimenti connessi con l'assunzione dei testimoni di giustizia nella Pubblica Amministrazione.

Sotto il profilo del sostegno economico, nel periodo dal 1^ gennaio al 30 giugno 2024, sono state effettuate le seguenti erogazioni a favore di testimoni di giustizia:

PRESTITI	TOTALI
Vacanze	0
Acquisto autovettura	0
Conseguimento patente	0
Altro	0

UNA TANTUM	TOTALI
Matrimonio	0
Acquisto vestiario	0
Vacanze	6
Acquisto PC	0
Prima sistemazione	0
Assicurazione auto	0
Deposito auto	0
Nascita figlio	0
Trasloco masserizie	0
Iscrizione scolastica + libri	0
Sistemi difesa passiva	0
Cure odontoiatriche	0
Adesione concordato fallimentare	0
Altro (ass. psicologica, spese mediche)	0
Altro (contributo straordinario per recarsi posto di lavoro)	0

NR. PROPOSTE PIANO PROVVISORIO	1

ACQUISTO IMMOBILI ERARIO (PENDENTI)	8
TESTIMONI PROTETTI LOC. ORIGINE	21
ELARGIZIONI ANTIRACKET L.44/1999	1
AUTORIZZAZIONE FONDI EX ART.17	0

E nel secondo semestre del 2024 le erogazioni sono state le seguenti:

PRESTITI	TOTALI
Vacanze	7
Acquisto autovettura	1
Conseguimento patente	0
Altro	0

UNA TANTUM	TOTALI
Matrimonio	0
Acquisto vestiario	0
Vacanze	0
Acquisto PC	0

Prima sistemazione	*3*
Assicurazione auto	*0*
Deposito auto	*0*
Nascita figlio	*0*
Trasloco masserizie	*0*
Iscrizione scolastica + libri	*0*
Sistemi difesa passiva	*1*
Cure odontoiatriche	*0*
Adesione concordato fallimentare	*0*
Altro (ass. psicologica, spese mediche)	*0*
Altro (contributo straordinario per recarsi posto di lavoro)	*0*

NR. PROPOSTE PIANO PROVVISORIO	*4*

ACQUISTO IMMOBILI ERARIO (PENDENTI)	*10*
TESTIMONI PROTETTI LOC. ORIGINE	*23*
ELARGIZIONI ANTIRACKET L.44/1999	*1*
AUTORIZZAZIONE FONDI EX ART.17	*0*

Con riferimento ai **collaboratori di giustizia**, invece, la **III Divisione** provvede anche a:

- mantenere contatti con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per i soggetti detenuti;
- predisporre i servizi relativi all'eventuale esecuzione di provvedimento restrittivi;
- predisporre i servizi e l'apparato logistico in relazione all'esecuzione di provvedimenti di scarcerazione;
- curare l'esecuzione e la notifica di atti giudiziari;
- ricevere, studiare ed elaborare le richieste di permessi delle persone sottoposte alle misure degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare;
- redigere relazioni sull'andamento dell'affidamento in prova al servizio sociale;
- interloquire col Tribunale dei Minorenni per le questioni sensibili che riguardano soggetti minori presenti in seno ai nuclei familiari, curando altresì gli interventi in esecuzione dei provvedimenti di quel Tribunale in materia di sospensione/ablazione della responsabilità genitoriale.

5. L'attività dei Nuclei Operativi di Protezione

I **19** Nuclei Operativi di Protezione (N.O.P), oltre ad assicurare la presenza di un organo specializzato nel territorio delle singole Regioni amministrative, garantiscono la possibilità di affrontare con rapidità e flessibilità le varie esigenze connesse con l'applicazione dei piani provvisori e dei programmi speciali di protezione.

I Nuclei curano altresì la gestione quotidiana di tutti gli adempimenti che ineriscono all'attuazione dei programmi di protezione.

Peraltro, la loro distribuzione sul territorio nazionale assicura un flusso informativo costante e diretto, che consente di seguire e monitorare ogni aspetto riguardante le persone sotto protezione fin dal loro ingresso nel sistema (che coincide, nella maggior parte dei casi, con il trasferimento in località protetta) e permette alle Divisioni del Servizio di acquisire tempestivamente informazioni ed elementi di valutazione sulle loro condizioni e necessità.

Più in particolare (art. 6 del D.I. 26/5/1995, concernente l'organizzazione del Servizio Centrale di Protezione), i Nuclei provvedono a:

- redigere, nel momento in cui il soggetto viene sottoposto a "misure urgenti" di protezione e a cura del Direttore dell'articolazione periferica competente sulla località in cui la persona protetta risiede all'inizio della collaborazione, la c.d. "intervista" volta all'acquisizione di tutte le notizie utili sulle persone interessate al principale scopo di garantire le misure di protezione più efficaci e la collocazione delle persone tutelate nelle condizioni più idonee e soddisfacenti;
- reperire idonee soluzioni abitative, individuando quelle che rispondano anzitutto ai necessari requisiti di sicurezza;
- mantenere i contatti e i rapporti, sia personali che telefonici, con la popolazione protetta, verificando che le condotte rientrino nei limiti imposti dal regime di protezione, ma ponendosi contestualmente quali punti di riferimento (talvolta gli unici) per ogni esigenza di confronto o di conforto;
- verificare la sussistenza in seno ai nuclei familiari di problematiche di natura psicologica o psichiatrica;
- ricevere le istanze dei soggetti sotto protezione per poi trasmetterle alla struttura centrale (verificando preventivamente la possibilità di risolvere *in loco* le eventuali problematiche rappresentate);
- accreditare i testimoni, i collaboratori e i loro familiari nei rapporti con i terzi;
- dare esecuzione a misure di carattere economico (ad esempio, la ricezione e la consegna alle persone protette dei contributi economici straordinari);
- espletare ogni possibile attività al fine di rispondere a particolari esigenze delle persone protette e di favorire il loro reinserimento sociale (ad esempio, iscrizioni scolastiche, assistenza per cure mediche, ricerca del lavoro, ecc.).

Infine, i Nuclei mantengono contatti con le forze di Polizia che, attraverso l'attuazione dei dispositivi ritenuti più idonei dall'Autorità locale di P.S., assicurano la protezione dei soggetti tutelati.

6. L'assistenza economica

Ai sensi del decreto interministeriale del 26 maggio 1995, istitutivo del Servizio Centrale di Protezione, la IV Divisione provvede alla "*cura degli adempimenti amministrativo-contabili inerenti le misure di assistenza economica in favore dei collaboratori di giustizia e degli altri soggetti ammessi al programma*".

Per i soggetti inseriti nel circuito tutorio, infatti, la normativa di riferimento prevede misure di assistenza economica, sempreché a tutte o ad alcune non possa provvedere direttamente il soggetto sottoposto al programma di protezione, quali la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa.

La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla Commissione Centrale in base a specifici parametri.

Il Servizio di protezione, inoltre, si fa carico delle spese di trasferimento per le esigenze di giustizia, del rimborso delle spese sanitarie, scolastiche e universitarie e, infine, della corresponsione di somme "*una tantum*" per necessità di varia natura in accoglimento di richieste avanzate direttamente dai testimoni o dai collaboratori o che siano giustificate da irrinunciabili esigenze di sicurezza.

Le forme di assistenza economica a favore dei testimoni e dei collaboratori di giustizia differiscono fra loro atteso che la normativa ha voluto assicurare ai primi non solo una maggior entità e alcuni specifici benefici che alleviassero il peso del "distacco" dalle consuetudini di vita in seguito all'entrata nel circuito tutorio, ma anche alcune modalità risarcitorie per i disagi fisici, psicologici ed economici che l'entrata in protezione può comportare.

In tale quadro rientrano i compiti istituzionali della Divisione Amministrativo-Contabile, che si concretizzano nell'espletamento e nel coordinamento delle seguenti funzioni:

- pagamento di assegni mensili di mantenimento, destinati a testimoni, collaboratori di giustizia e loro familiari;
- pagamento di assegni settimanali per esigenze di primaria necessità dei nuclei familiari in attesa di ammissione alle speciali misure di protezione;
- erogazione di contributi vari (spese scolastiche, spese sanitarie, strutture ricettive, trasferimenti, fornitori di servizi ecc.);
- corresponsione delle somme deliberate a titolo di capitalizzazione delle misure assistenziali;
- corresponsione degli importi forfetariamente spettanti a collaboratori e testimoni in occasione degli impegni di giustizia, nonché acquisto dei titoli di viaggio;
- acquisizione di immobili da destinare a sito tutorio, con conseguente redazione e perfezionamento dei contratti di locazione;
- corresponsione dei canoni locativi dovuti per immobili;
- concessione di prestiti a collaboratori e/o testimoni di giustizia e loro familiari;
- corresponsione di onorari e competenze in favore di legali che curano la difesa in giudizio dei titolari di programma tutorio;
- accreditamento di risorse ai Prefetti, nel quadro delle disponibilità sancite dall'art. 13, comma 1, della legge n. 82/91;
- coordinamento in materia delle articolazioni periferiche del Servizio;
- partecipazione alle procedure di acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili di proprietà dei testimoni di giustizia, con relativo pagamento degli importi.

L'insieme delle attività sopra evidenziate comporta ingenti movimenti di risorse.

Nel merito si rappresenta che nel primo semestre non sono stati impiegati nuovi stanziamenti di bilancio riferiti all'esercizio finanziario 2024, il cui impiego è stato rinviato al secondo semestre, essendo risultati sufficienti i fondi residui, derivanti da risparmi di spesa rilevati al termine dell'esercizio finanziario 2023 e ammontanti a complessivi Euro 47.965.054,36. Tale somma ha consentito di disporre esborsi per Euro 28.701.642,27 con un saldo attivo al 30 giugno di Euro 19.263.412,05.

Nel secondo semestre sono stati impiegati stanziamenti di bilancio riferiti all'esercizio finanziario 2024, il cui impiego era stato rinviato essendo stati sufficienti per il finanziamento delle spese correnti del primo semestre. Le somme complessivamente disponibili del secondo

semestre hanno consentito di disporre esborsi per Euro 28.978.639,72 con un saldo attivo al 31 dicembre 2024 di euro 27.160.923,28.

Le voci di spesa che assorbono le maggiori risorse sono quelle riguardanti i **contributi mensili** e i **canoni di locazione**, come si può rilevare dalla seguente tabella dove sono riportate le altre principali voci, con le indicazioni dei relativi importi e delle percentuali sulla spesa totale:

SPESE AL 1° SEMESTRE 2024 PER I COLLABORATORI		
VOCI DI SPESA	**EURO**	**INCIDENZA PERCENTUALE**
Assegni mensili	*8.400.710,81*	*31,60%*
Locazione appartamenti	*6.158.721,36*	*23,17%*
Assistenza legale	*1.778.495,98*	*6,69%*
Spese mediche	*1.107.343,92*	*4,17%*
Alberghi	*1.266.106,98*	*4,76%*
Spese di giustizia	*105.764,50*	*0,40%*
Trasferimenti	*202.214,91*	*0,76%*
Capitalizzazioni	*6.689.939,11*	*25,17%*
Varie	*872.194,06*	*3,28%*
TOTALE SPESE	*26.581.491,63*	*100,00%*

SPESE AL 1° SEMESTRE 2024 PER I TESTIMONI		
VOCI DI SPESA	**EURO**	**INCIDENZA PERCENTUALE**
Assegni mensili	*549.894,34*	*25,94%*
Locazione appartamenti	*221.755,77*	*10,46%*
Assistenza legale	*1.390,70*	*0,07%*
Spese mediche	*32.639,96*	*1,54%*
Alberghi	*17.954,66*	*0,85%*
Spese di giustizia	*9.599,96*	*0,45%*
Trasferimenti	*5.026,00*	*0,24%*
Capitalizzazioni	*363.926,29*	*17,16%*
Varie	*917.962,96*	*43,30%*
TOTALE SPESE	*2.120.150,64*	*100,00%*

TOTALE GENERALE DI SPESA EURO 28.701.642,27

SPESE AL 2° SEMESTRE 2024 PER COLLABORATORI		
VOCI DI SPESA	EURO	INCIDENZA PERCENTUALE
Assegni mensili	*7.598.605,13*	*29,56%*
Locazione appartamenti	*7.874.332,50*	*30,63%*
Assistenza legale	*1.421.850,60*	*5,53%*
Spese mediche	*1.054.866,29*	*4,10%*
Alberghi	*917.601,08*	*3,57%*
Spese di giustizia	*77.563,26*	*0,30%*
Spese per trasferimenti	*221.065,59*	*0,86%*
Capitalizzazioni	*5.606.029,75*	*21,81%*
Varie	*933.355,83*	*3,63%*
TOTALE DELLE SPESE	*25.706.029,75*	*100,00%*

SPESE AL 2° SEMESTRE 2024 PER TESTIMONI		
VOCI DI SPESA	EURO	INCIDENZA PERCENTUALE
Assegni mensili	*453.413,32*	*13,85%*
Locazione appartamenti	*307.945,16*	*9,41%*
Assistenza legale		
Spese mediche	*34.146,14*	*1,04%*
Alberghi	*24.358,10*	*0,74%*
Spese di giustizia	*5.121,96*	*0,16%*
Spese per trasferimenti	*2.990,80*	*0,09%*
Capitalizzazioni	*458.970,06*	*14,02%*
Varie	*1.985.663,84*	*60,68%*
TOTALE DELLE SPESE	*3.272.609,97*	*100,00%*

TOTALE GENERALE SPESA EURO 28.978.639,72

7. La formazione del personale

La formazione proposta dal Servizio Centrale di Protezione mira ad incrementare le conoscenze degli operatori sulle modalità di gestione della popolazione protetta attraverso la condivisione di strumenti, metodologie e modalità di intervento.

Nel corso degli anni i relativi contenuti si sono diversificati e ampliati per meglio corrispondere alle differenti esigenze emerse dal confronto costante con il territorio e con le persone da proteggere.

Accanto alla formazione ordinaria, pensata per gli operatori di nuovo ingresso nel Servizio Centrale di Protezione e nei dipendenti Nuclei periferici, sono stati intensificati gli interventi formativi rivolti alle figure esterne al Servizio Centrale di protezione ma ad esso

collegate quali i referenti territoriali per il profilo tutorio di testimoni e collaboratori di giustizia.

Nell'anno 2024 lo specifico Ufficio formazione del Servizio ha organizzato e realizzato, senza costi per l'Amministrazione, una serie di attività formative tra le quali si evidenziano:

- un corso di formazione per gli operatori di recente assegnazione al SCP ed ai NOP per il riconoscimento della qualificazione professionale;
- due corsi per Funzionari/Ufficiali delle Forze territoriali di Polizia con funzione di referenti;

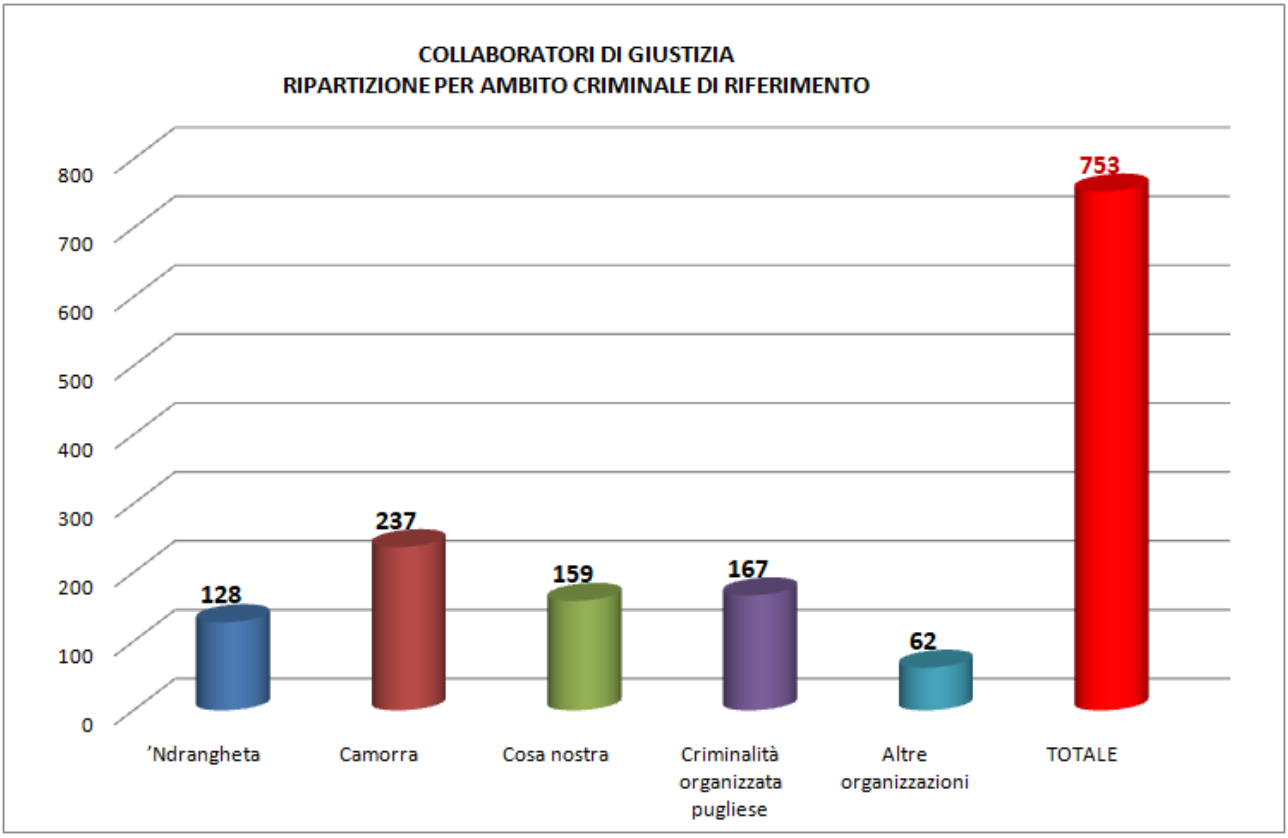
PARTE SECONDA

I DATI STATISTICI
RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2024

1° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[10]

'Ndrangheta	128
Camorra	237
Cosa nostra	159
Criminalità organizzata pugliese	167
Altre organizzazioni	62
TOTALE	**753**

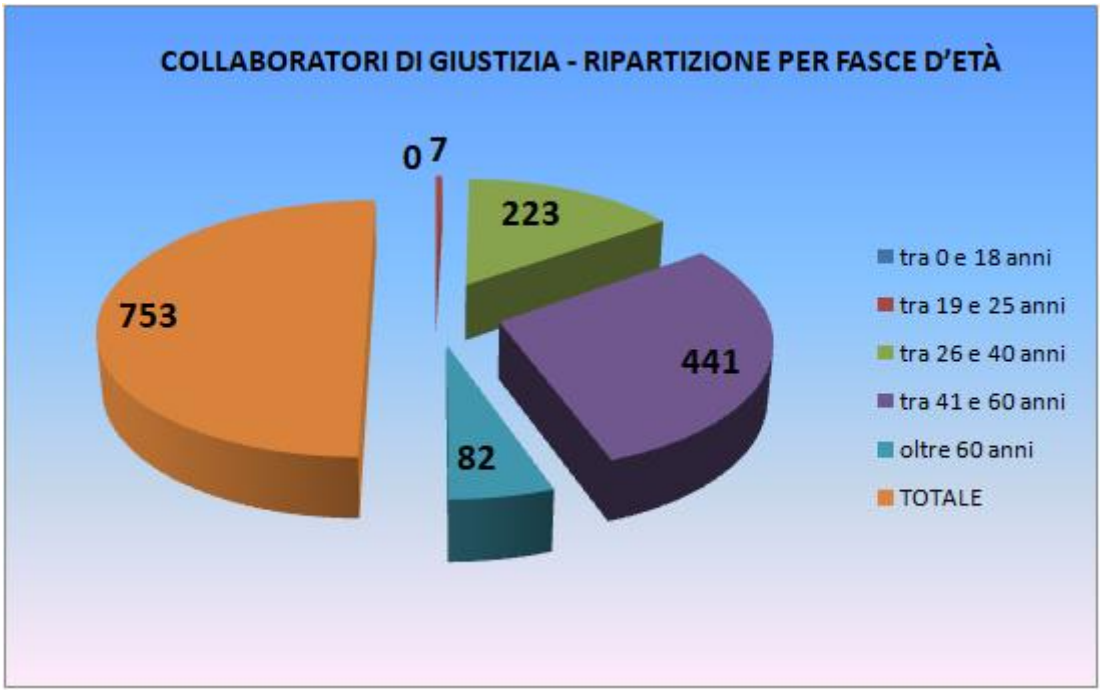


[10] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2024

1° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D'ETÀ

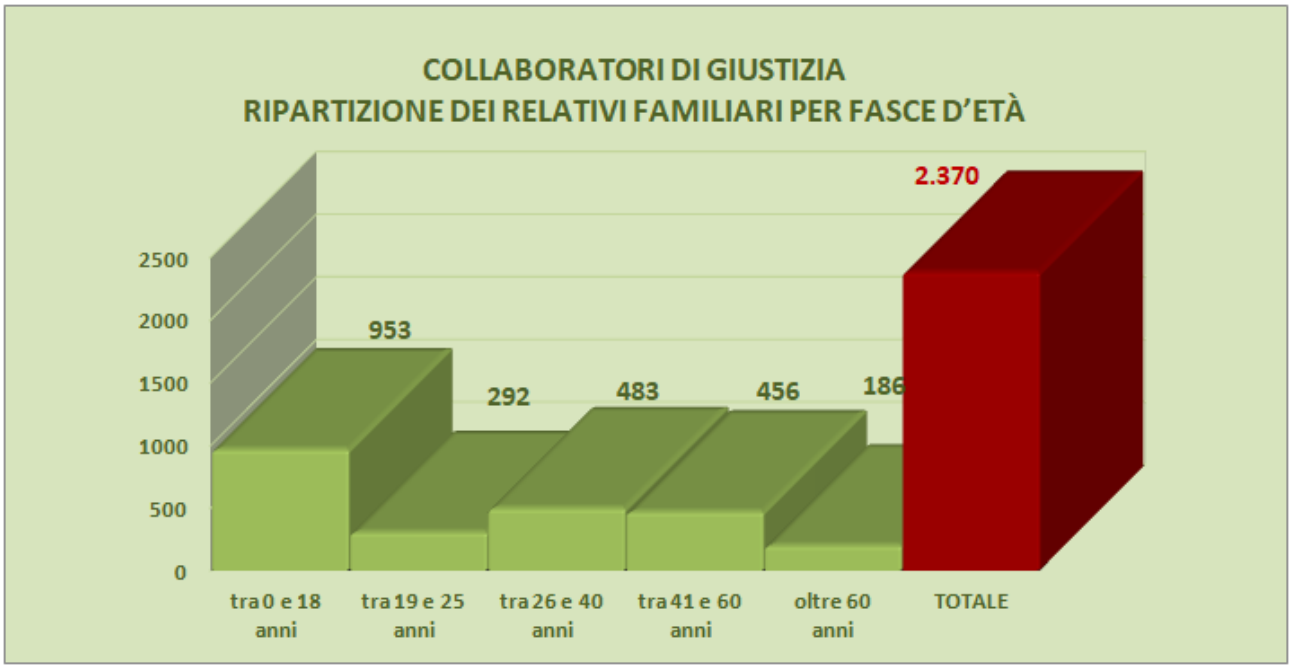
FASCE DI ETA'	COLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	7
tra 26 e 40 anni	223
tra 41 e 60 anni	441
oltre 60 anni	82
TOTALE	**753**



1° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

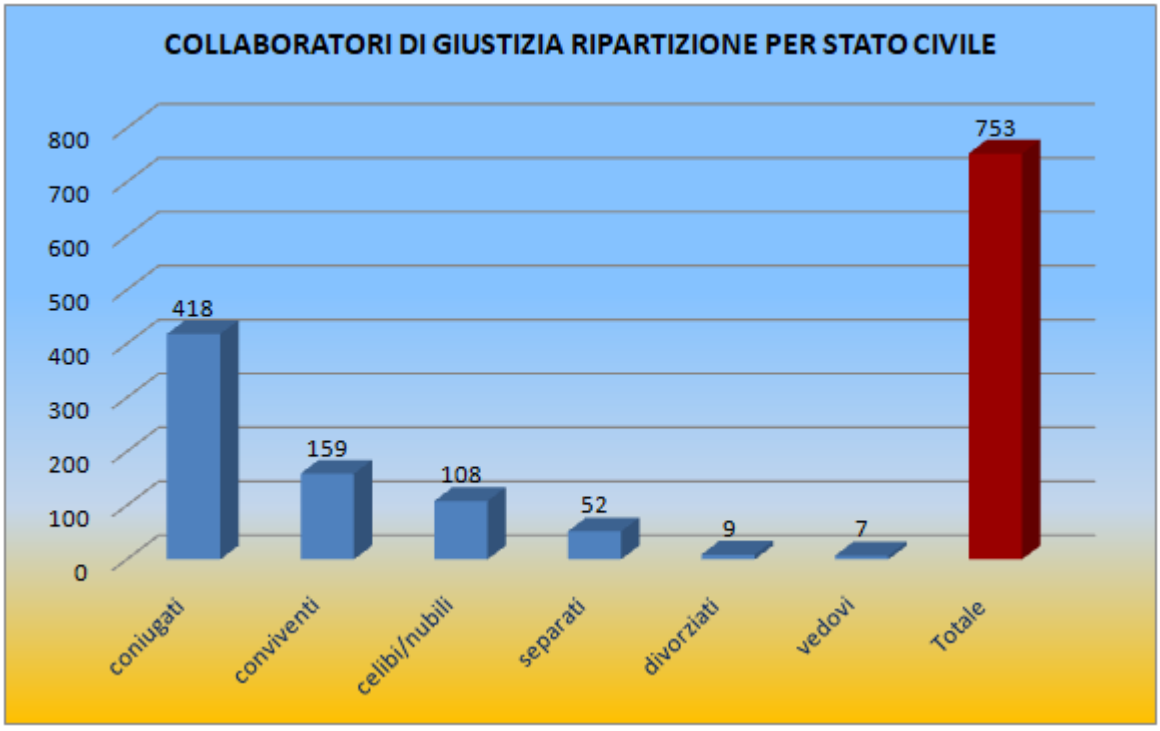
FASCE DI ETA'	C OLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	953
tra 19 e 25 anni	292
tra 26 e 40 anni	483
tra 41 e 60 anni	456
oltre 60 anni	186
TOTALE	**2.370**



1° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

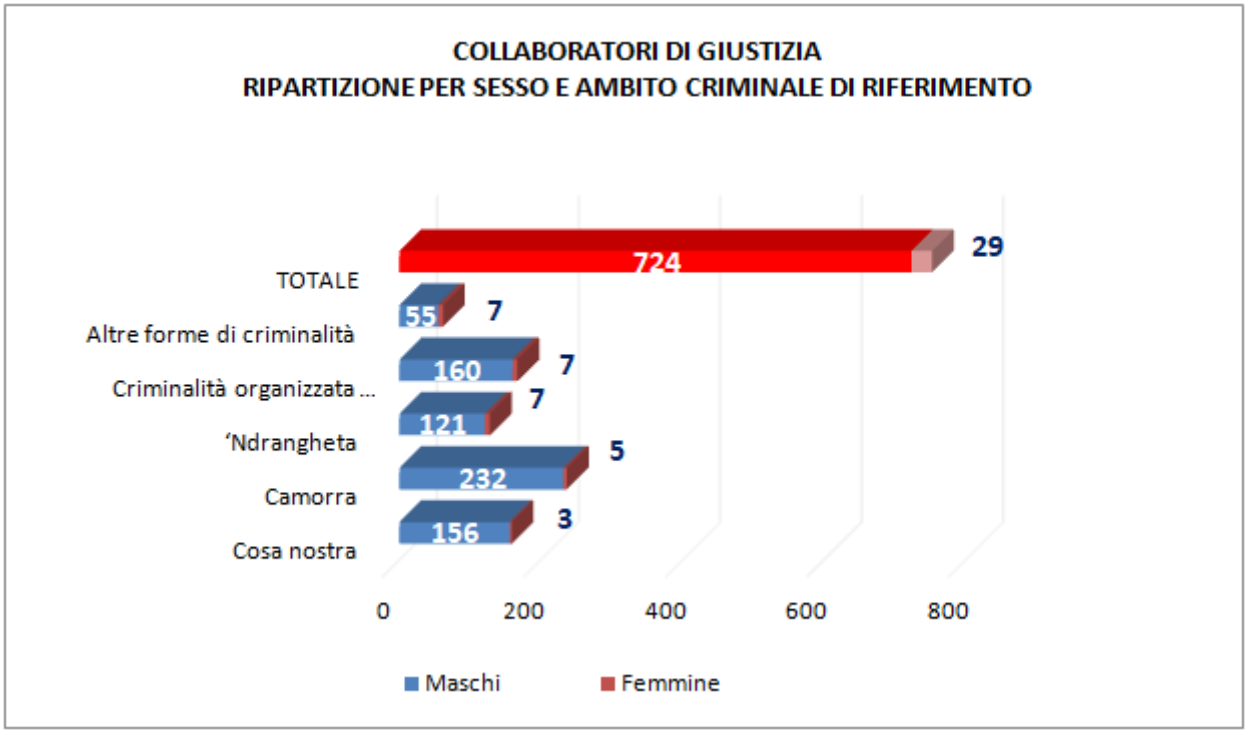
STATO CIVILE	COLLABORATORI
coniugati	418
conviventi	159
celibi/nubili	108
separati	52
divorziati	9
vedovi	7
Totale	**753**



1° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[11]

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	Femmine
Cosa nostra	156	3
Camorra	232	5
'Ndrangheta	121	7
Criminalità organizzata pugliese	160	7
Altre forme di criminalità	55	7
TOTALE	**724**	**29**

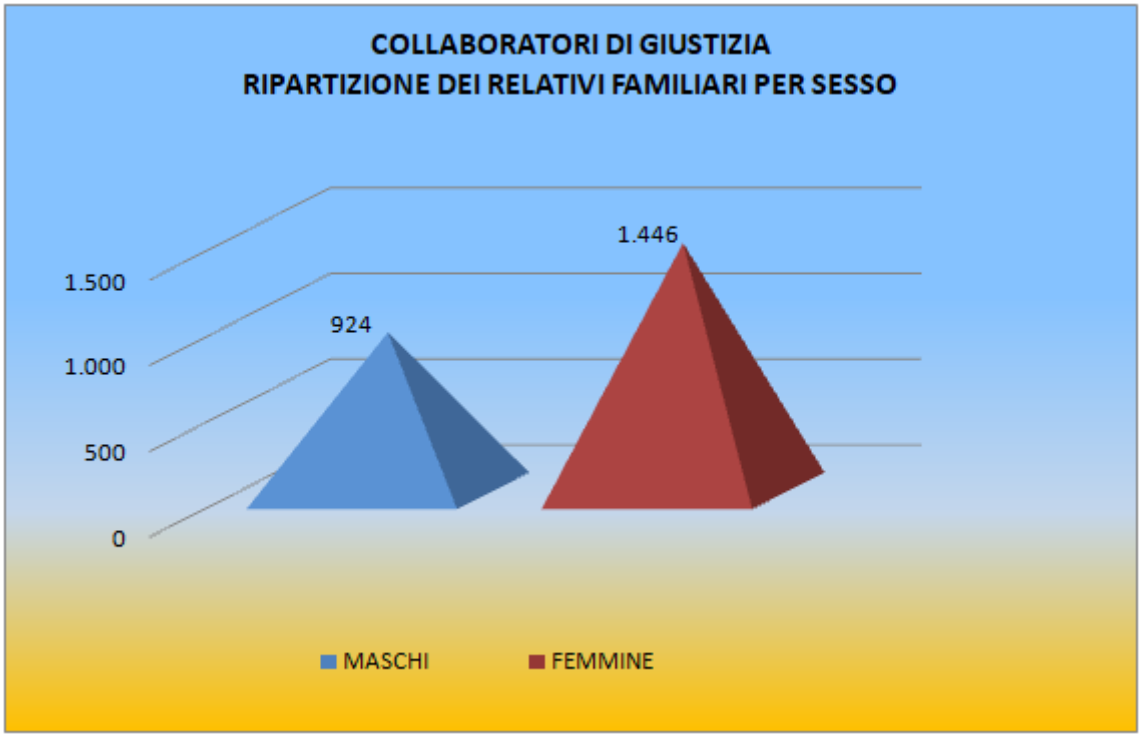


[11] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2024

1° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO

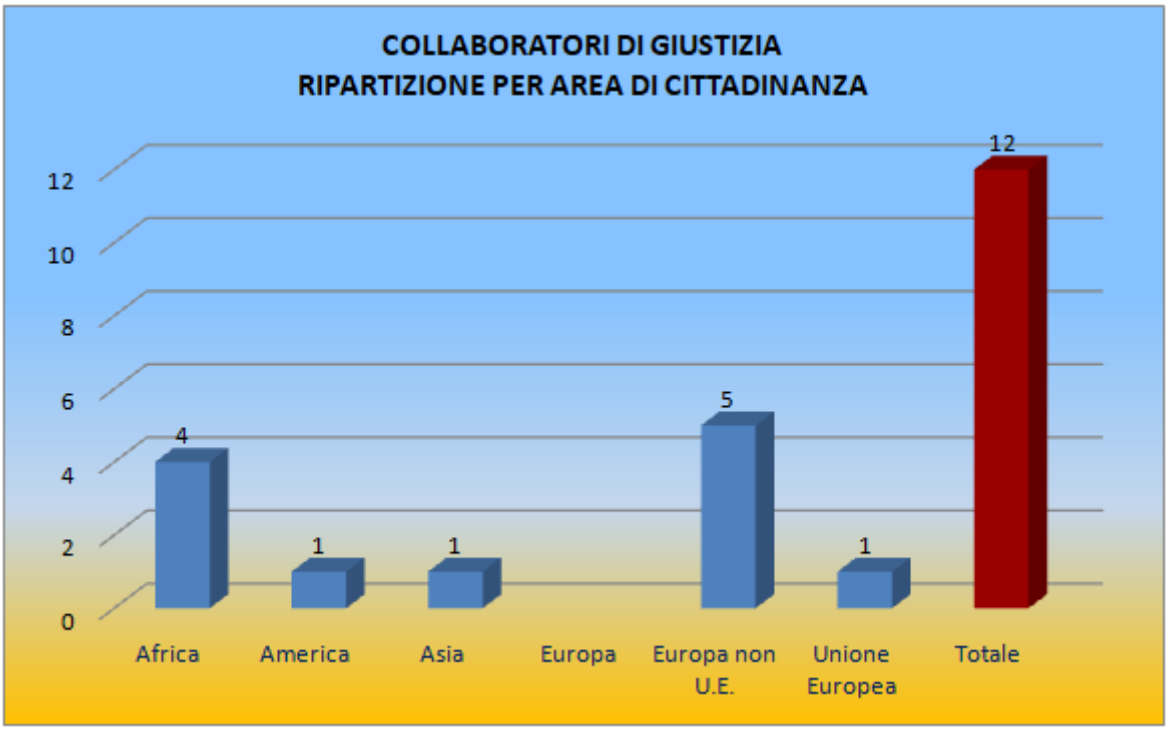
MASCHI	FEMMINE
924	1.446



1° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AREA DI CITTADINANZA

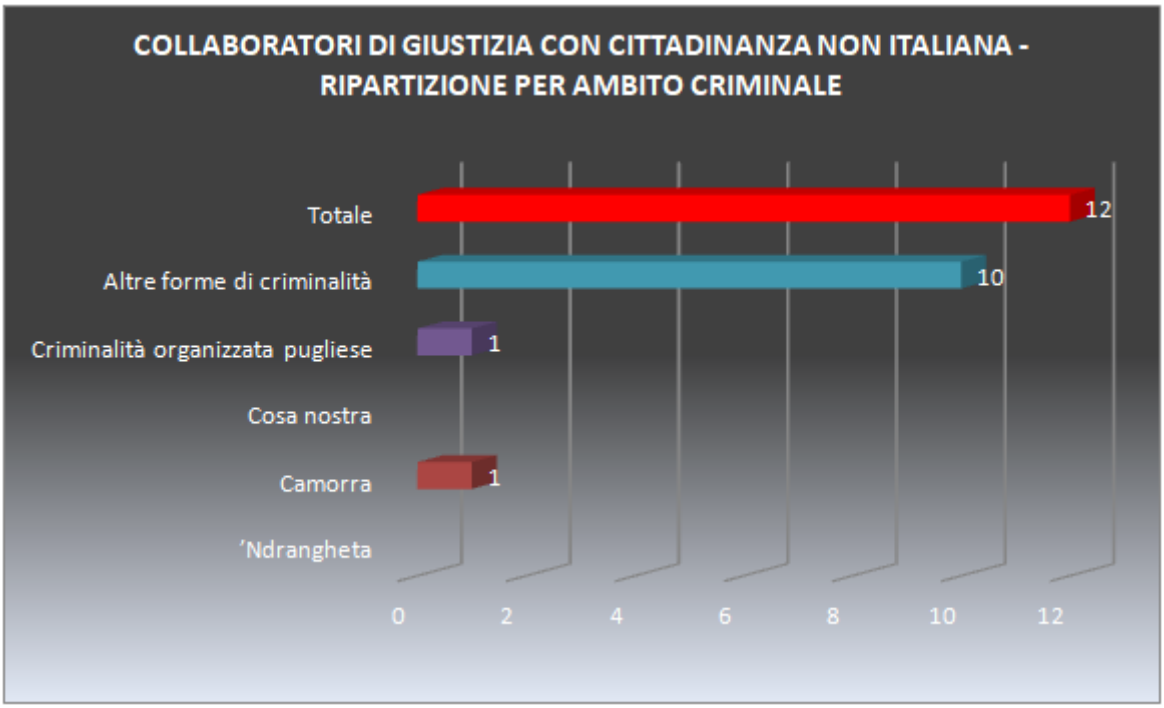
Africa	4
America	1
Asia	1
Europa	0
Europa non U.E.	5
UNIONE EUROPEA	1
TOTALE	**12**



1° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA CON CITTADINANZA NON ITALIANA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE

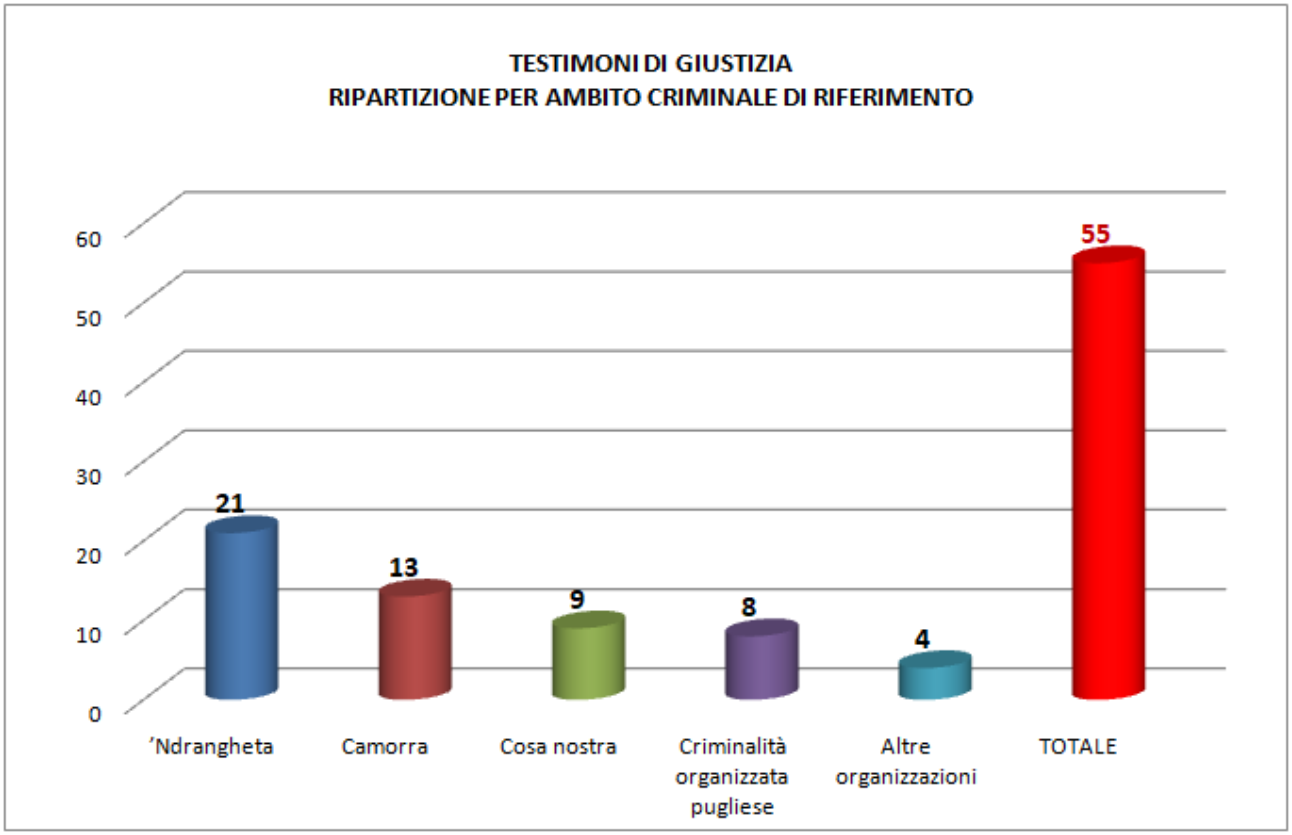
'Ndrangheta	0
Camorra	1
Cosa nostra	0
Criminalità organizzata pugliese	1
Altre forme di criminalità	10
TOTALE	**12**



1° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[12]

'Ndrangheta	21
Camorra	13
Cosa nostra	9
Criminalità organizzata pugliese	8
Altre organizzazioni	4
TOTALE	**55**

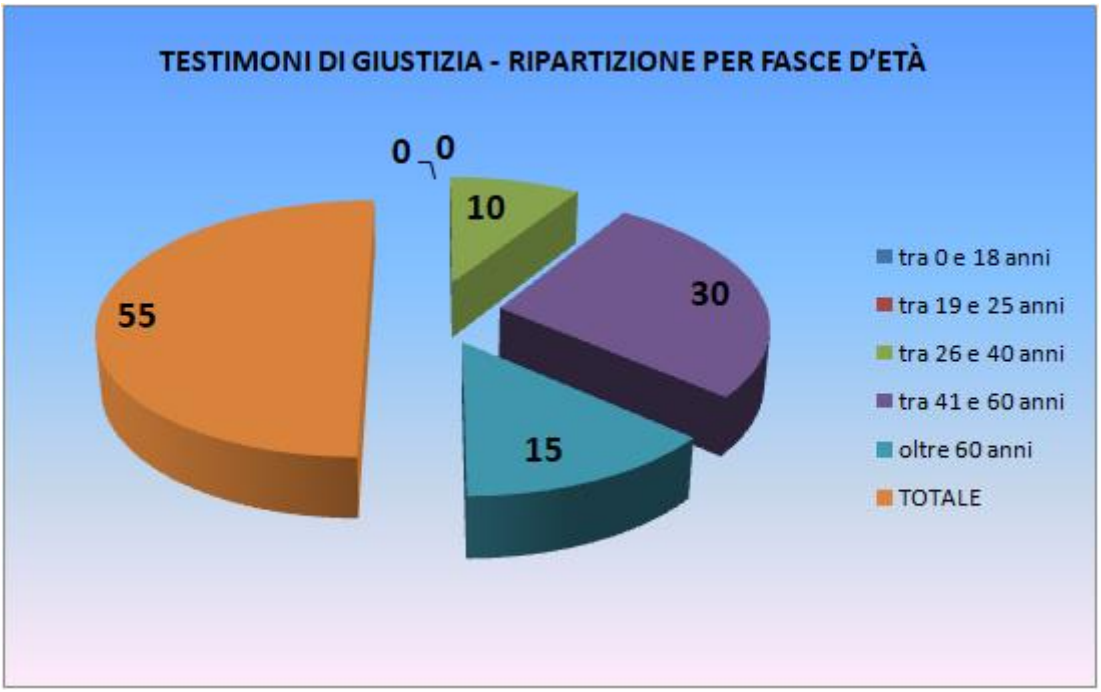


[12] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2024

1° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D'ETÀ

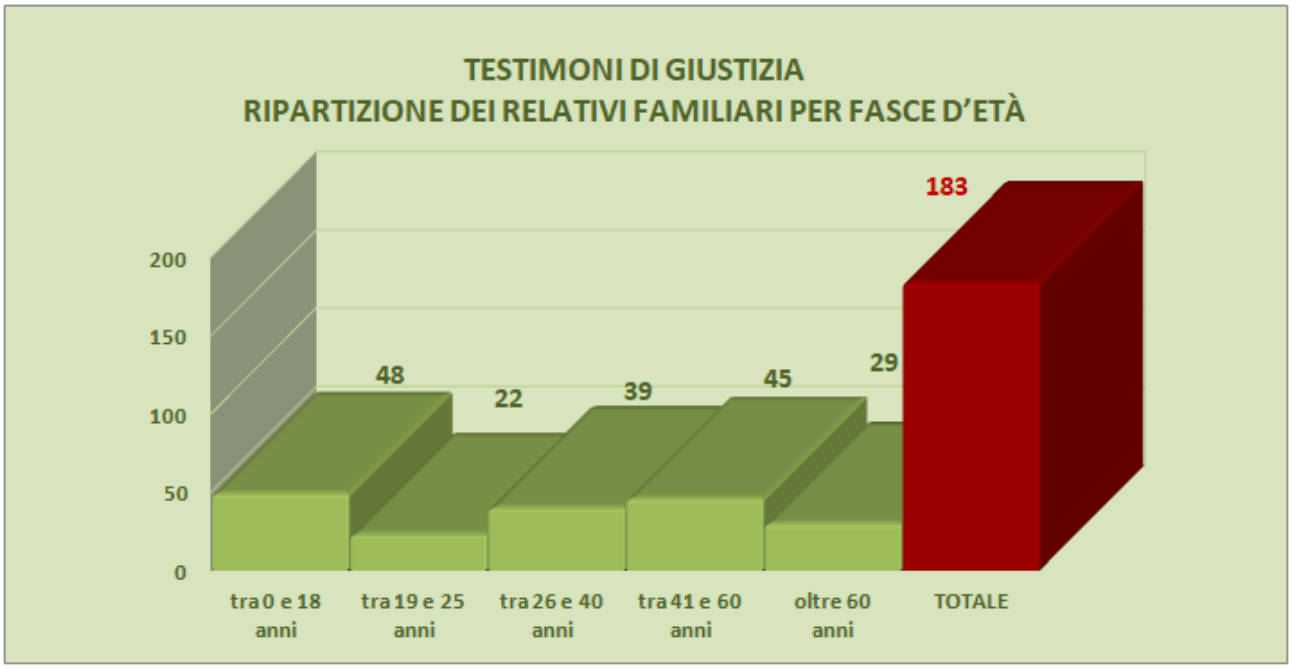
FASCE DI ETA'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	0
tra 26 e 40 anni	10
tra 41 e 60 anni	30
oltre 60 anni	15
TOTALE	**55**



1° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

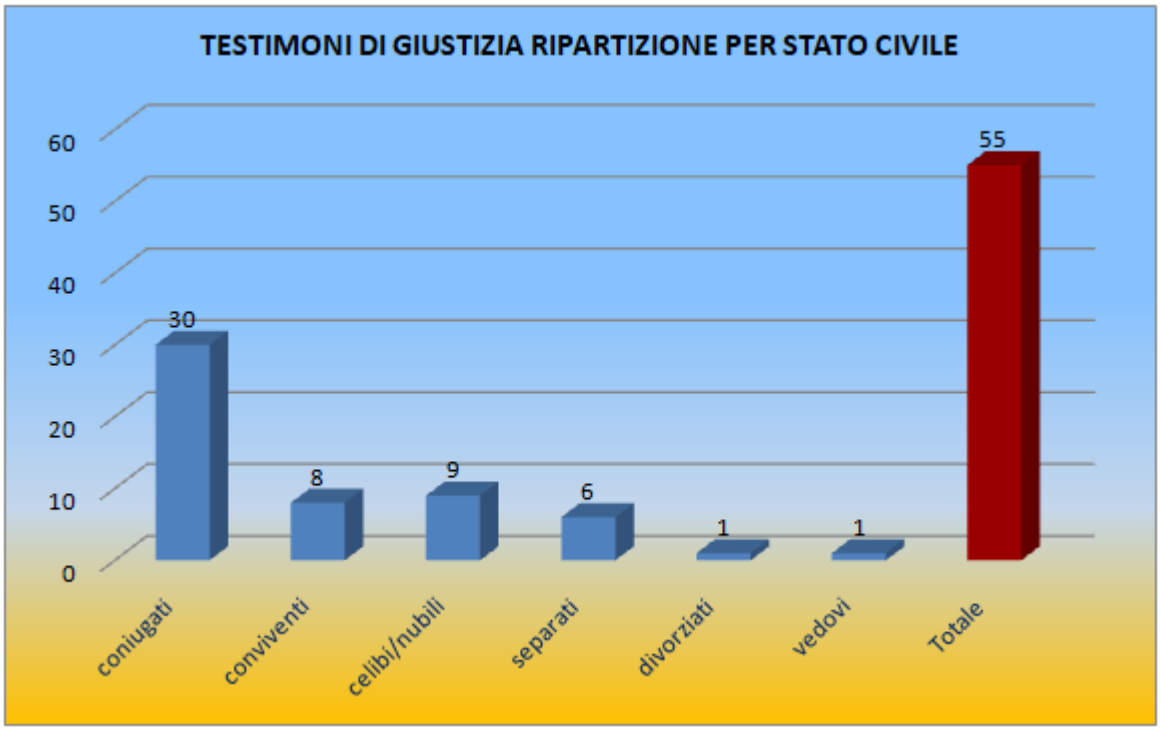
FASCE DI ETA'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	48
tra 19 e 25 anni	22
tra 26 e 40 anni	39
tra 41 e 60 anni	45
oltre 60 anni	29
TOTALE	**183**



1° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

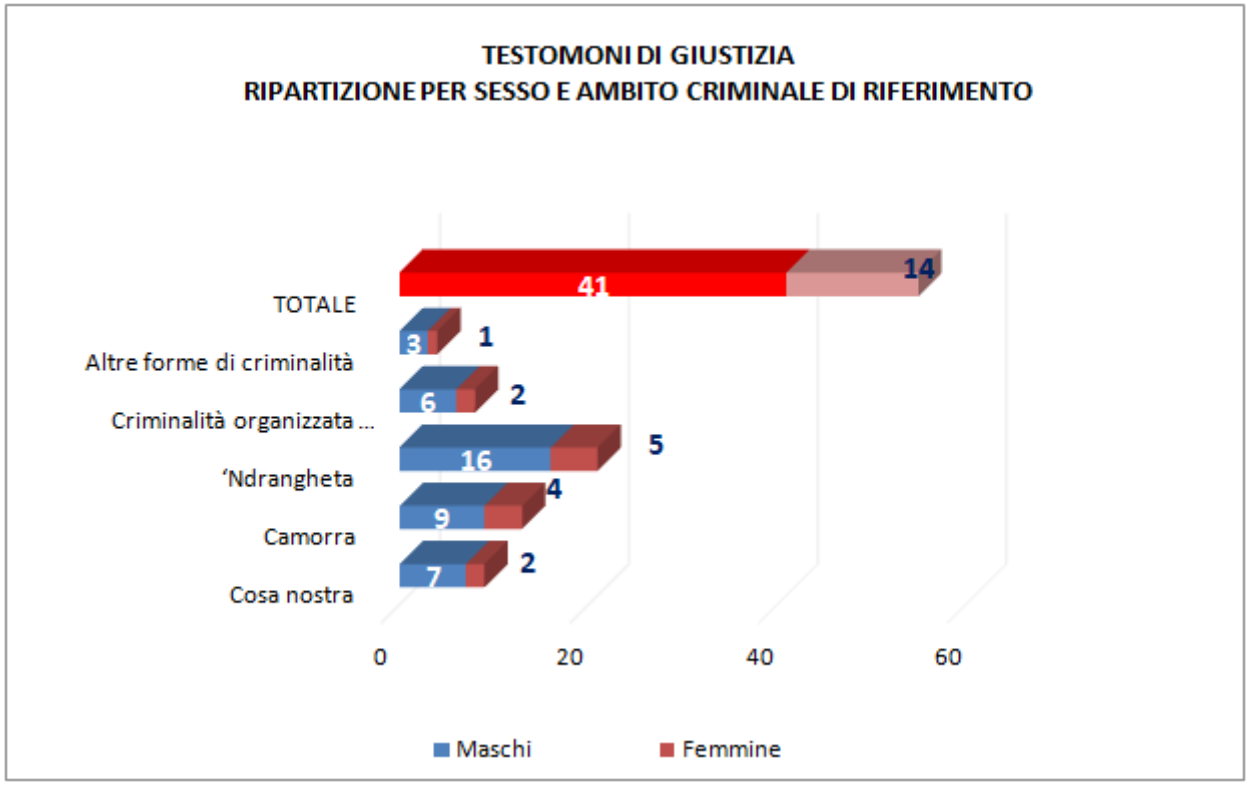
STATO CIVILE	TESTIMONI
coniugati	30
conviventi	8
celibi/nubili	9
separati	6
divorziati	1
vedovi	1
Totale	**55**



1° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[13]

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	Femmine
Cosa nostra	7	2
Camorra	9	4
'Ndrangheta	16	2
Criminalità organizzata pugliese	6	2
Altre forme di criminalità	3	1
TOTALE	**41**	**14**

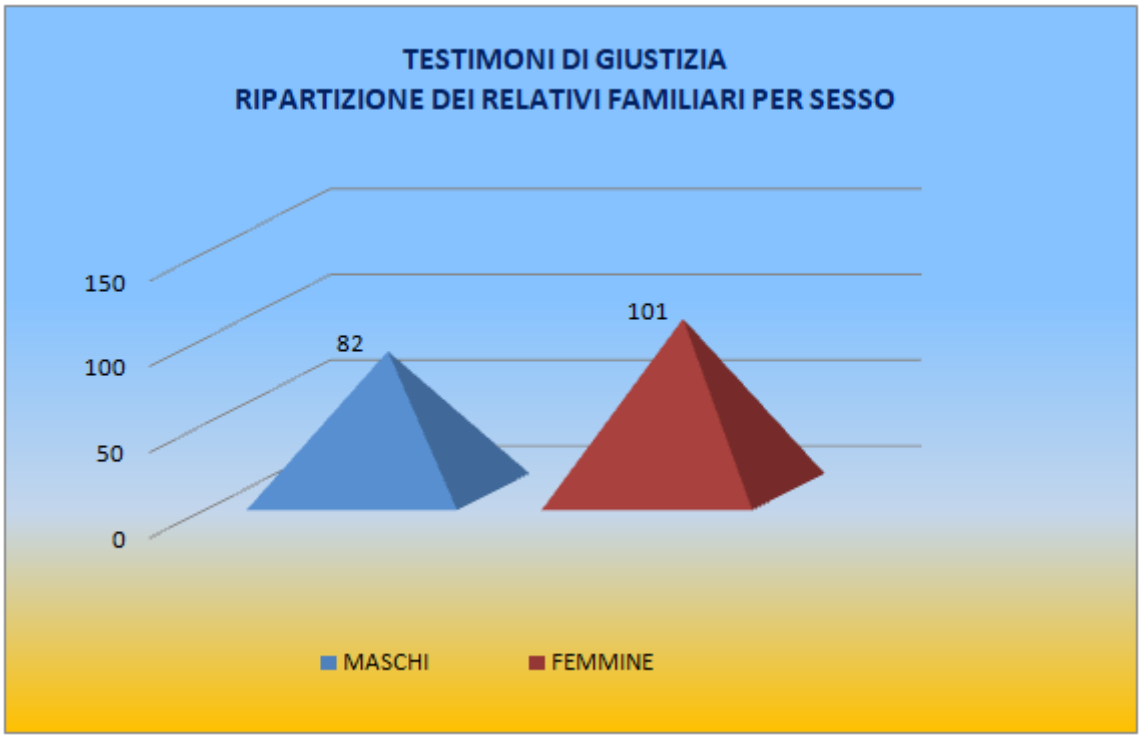


[13] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2024

1° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO

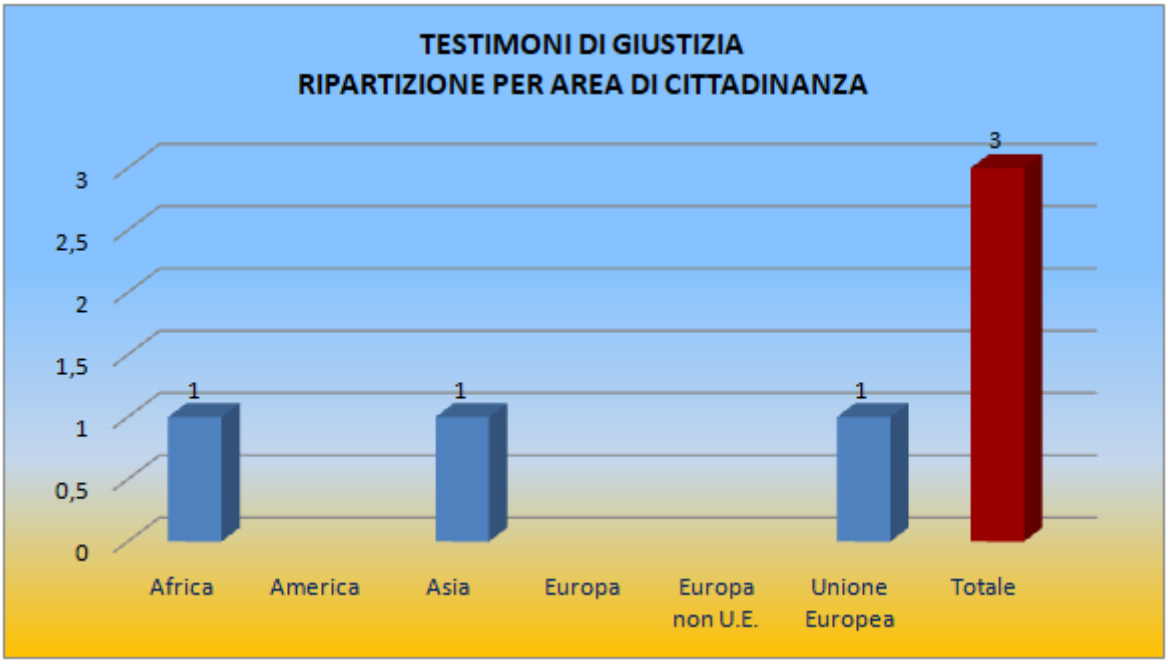
MASCHI	FEMMINE
82	101



1° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AREA DI CITADINANAZA

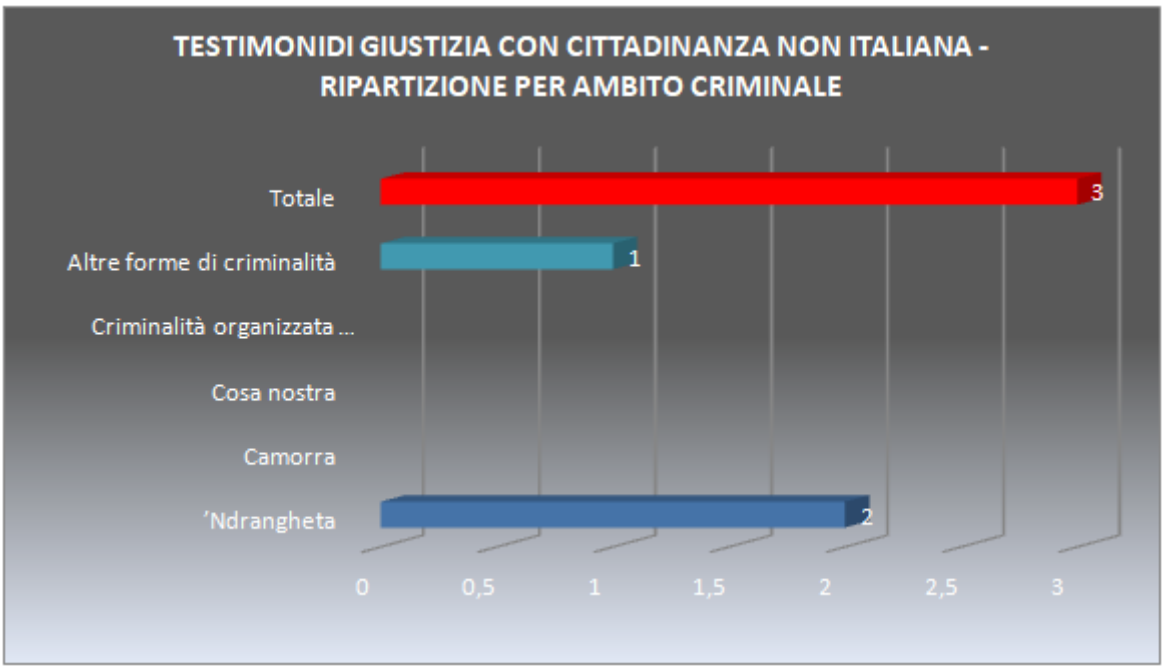
Africa	1
America	0
Asia	1
Europa	0
Europa non U.E.	0
Unione Europea	1
TOTALE	**3**



1° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA DI ORIGINE STRANIERA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE

'Ndrangheta	2
Camorra	0
Cosa nostra	0
Criminalità organizzata pugliese	0
Altre forme di criminalità	1
TOTALE	**5**

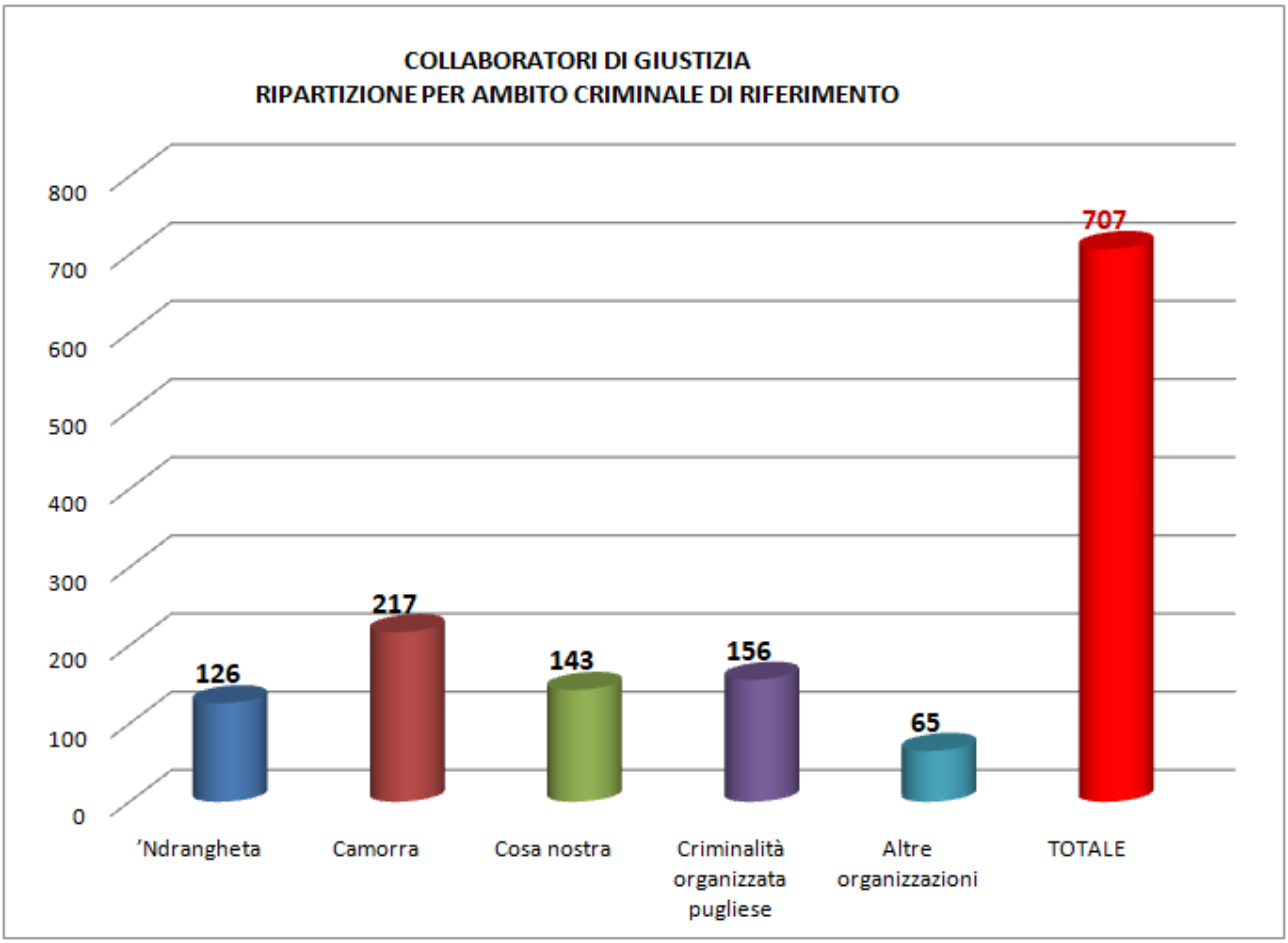


I DATI STATISTICI
RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE 2024

2° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[14]

'Ndrangheta	126
Camorra	217
Cosa nostra	143
Criminalità organizzata pugliese	156
Altre organizzazioni	65
TOTALE	**707**

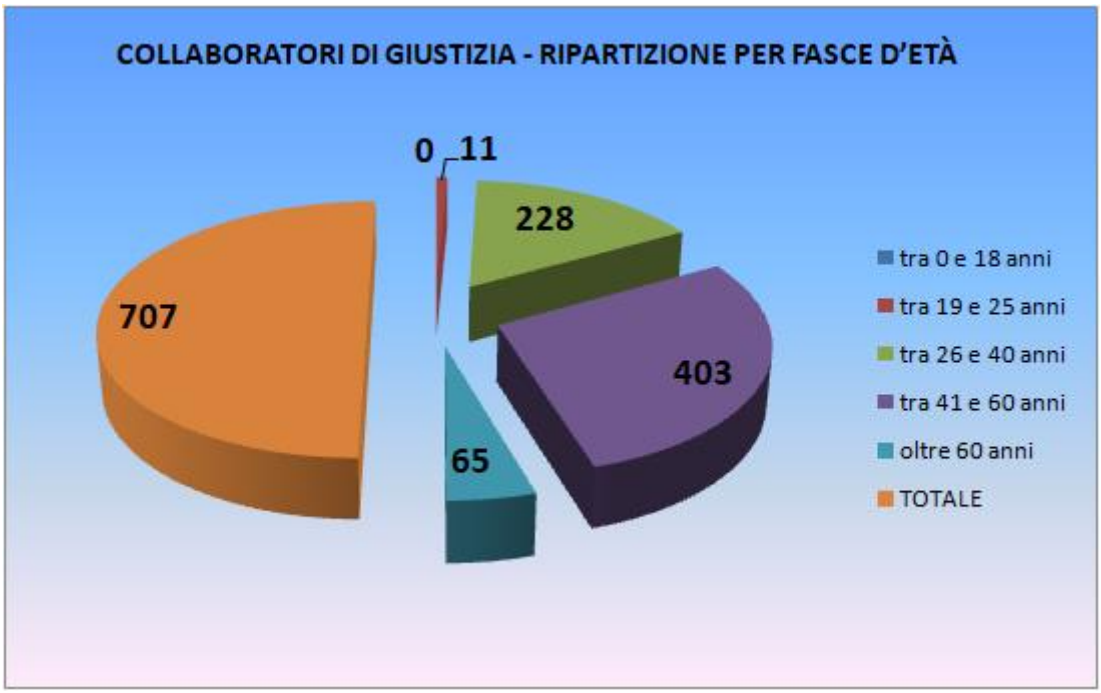


[14] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2024

2° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D'ETÀ

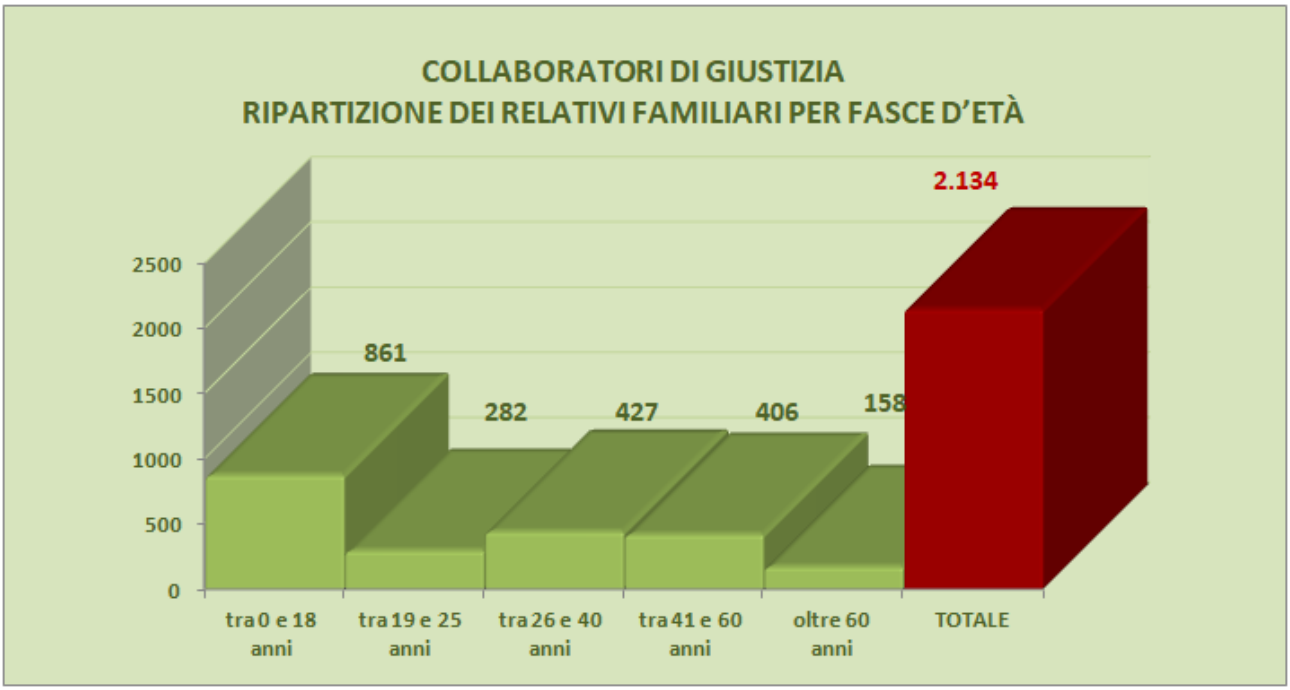
FASCE DI ETA'	COLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	11
tra 26 e 40 anni	228
tra 41 e 60 anni	403
oltre 60 anni	65
TOTALE	**707**



2° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	COLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	861
tra 19 e 25 anni	282
tra 26 e 40 anni	427
tra 41 e 60 anni	406
oltre 60 anni	158
TOTALE	**2.134**



2° sem. 2024

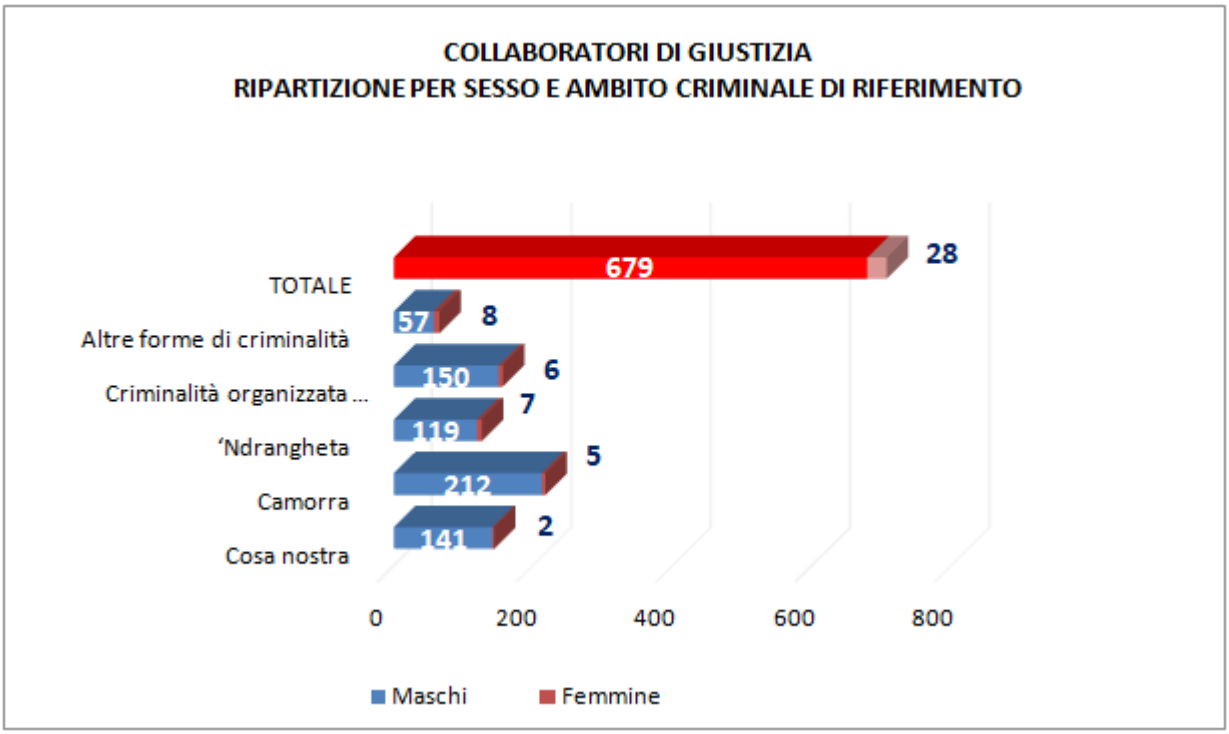
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

STATO CIVILE	COLLABORATORI
coniugati	379
conviventi	156
celibi/nubili	107
separati	49
divorziati	9
vedovi	7
TOTALE	**707**

2° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[15]

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	femmine
Cosa nostra	141	2
Camorra	212	5
'Ndrangheta	119	7
Criminalità organizzata pugliese	150	6
Altre forme di criminalità	57	8
TOTALE	**679**	**28**

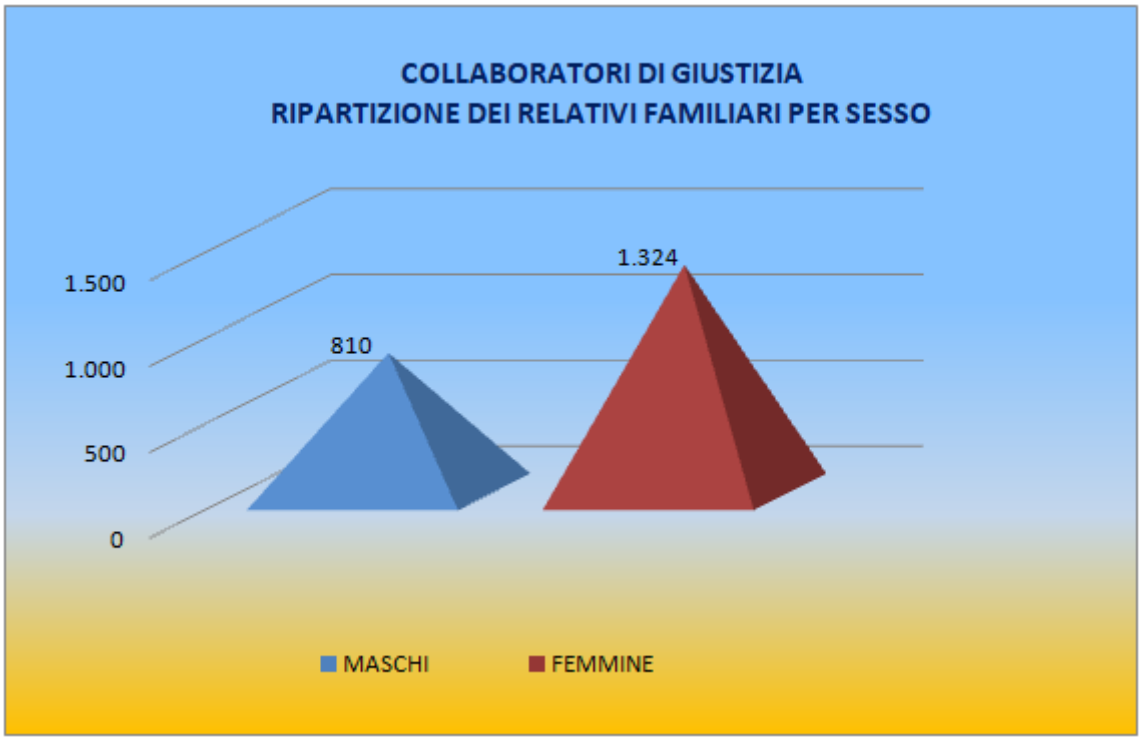


[15] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2024

2° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO

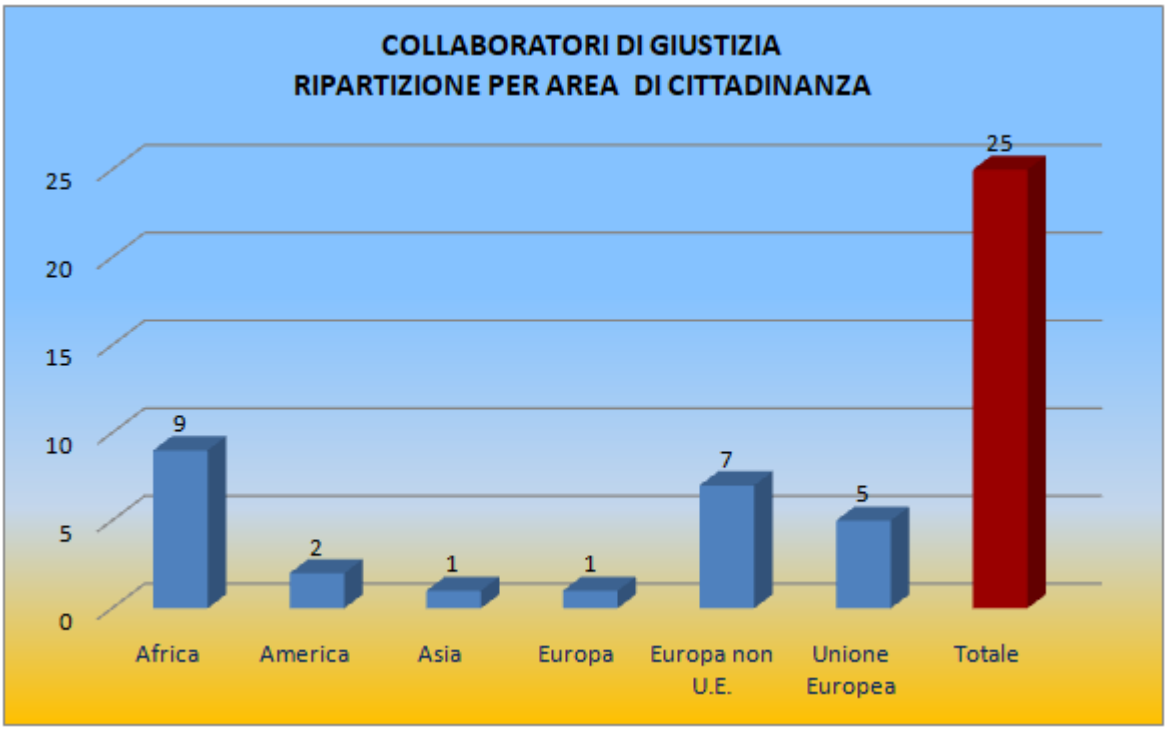
MASCHI	FEMMINE
810	1.324



2° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AREA DI CITTADINANZA

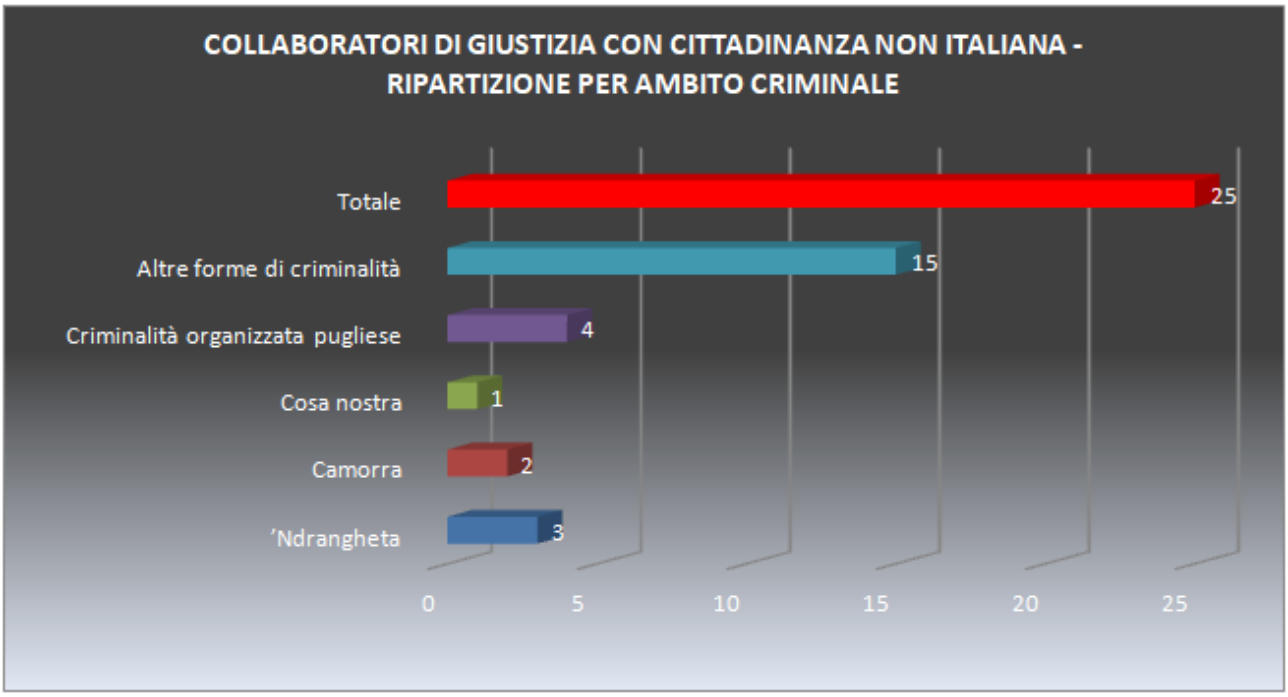
Africa	9
America	2
Asia	1
Europa	1
Europa non U.E.	7
Unione Europea	5
TOTALE	**25**



2° sem. 2024

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA CON CITTADINANZA NON ITALIANA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE

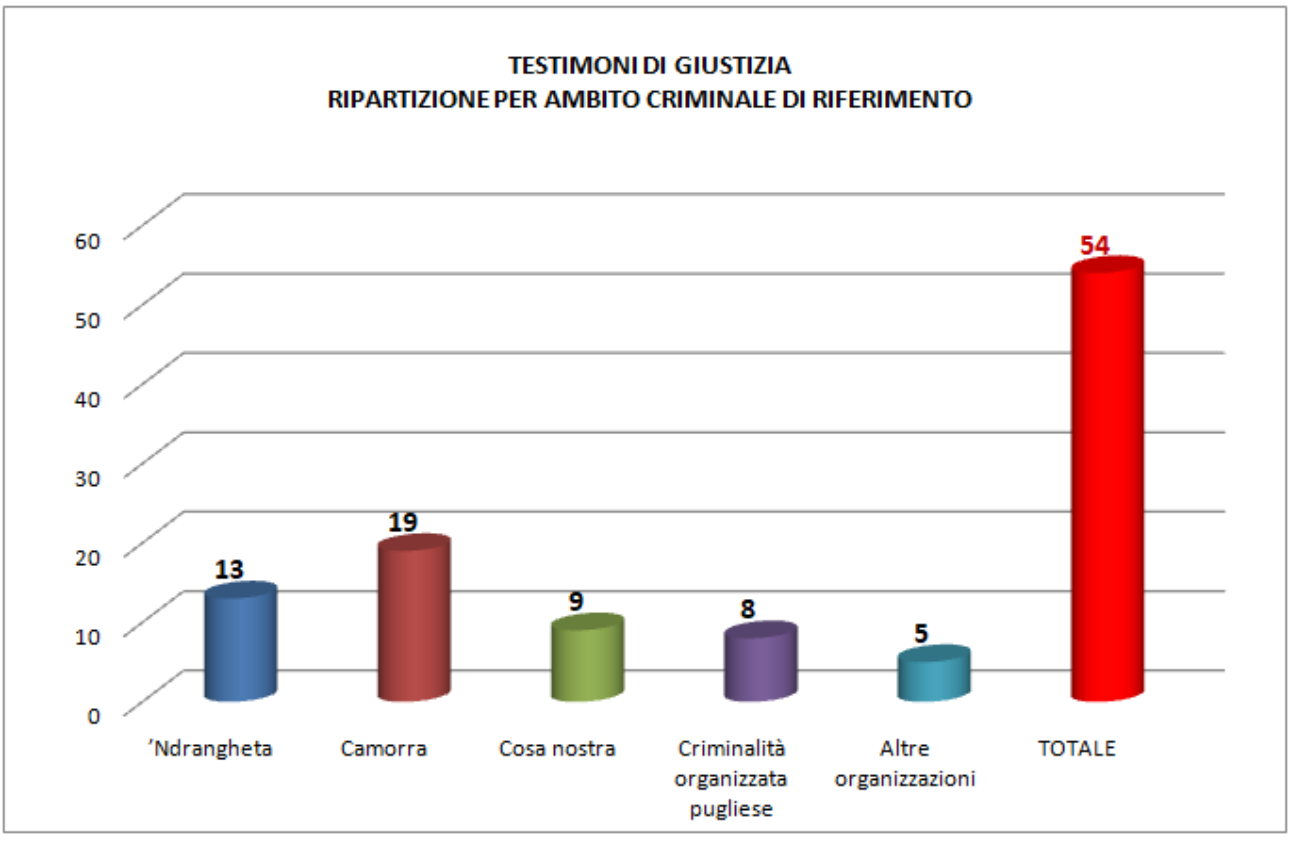
'Ndrangheta	3
Camorra	2
Cosa nostra	1
Criminalità organizzata pugliese	4
Altre forme di criminalità	15
TOTALE	**25**



2° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[16]

'Ndrangheta	13
Camorra	19
Cosa nostra	9
Criminalità organizzata pugliese	8
Altre organizzazioni	5
TOTALE	**54**

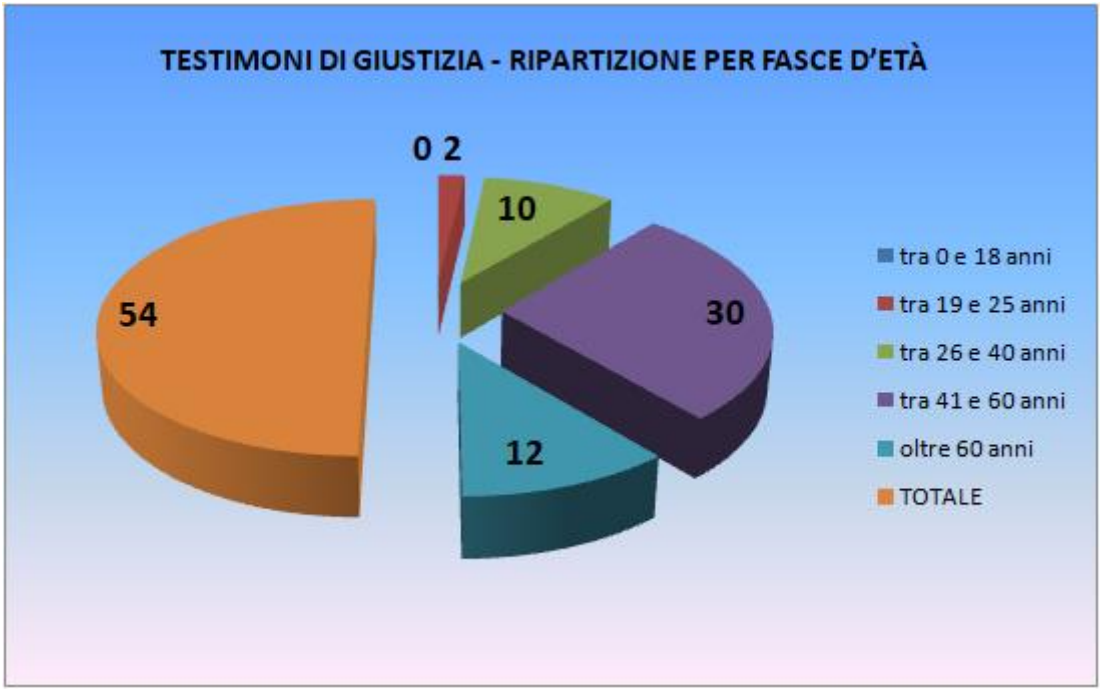


[16] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2024

2° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D'ETÀ

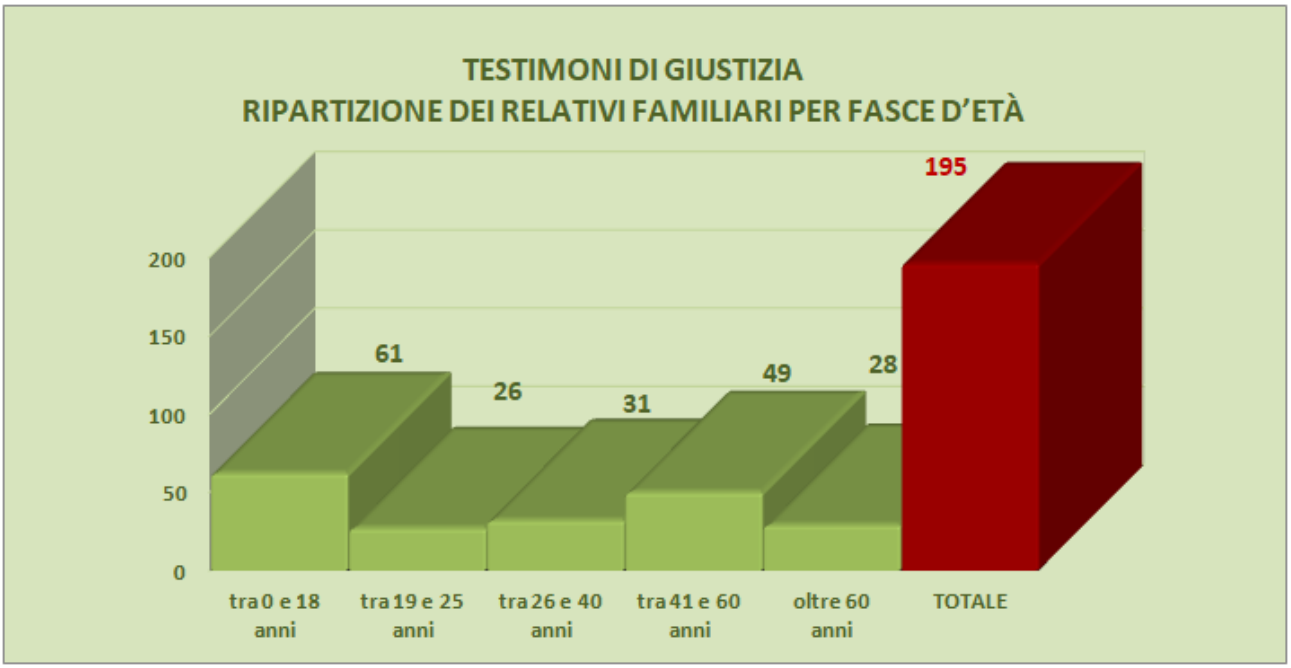
FASCE DI ETA'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	2
tra 26 e 40 anni	10
tra 41 e 60 anni	30
oltre 60 anni	12
TOTALE	**54**



2° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	61
tra 19 e 25 anni	26
tra 26 e 40 anni	31
tra 41 e 60 anni	49
oltre 60 anni	28
TOTALE	**195**



2° sem. 2024

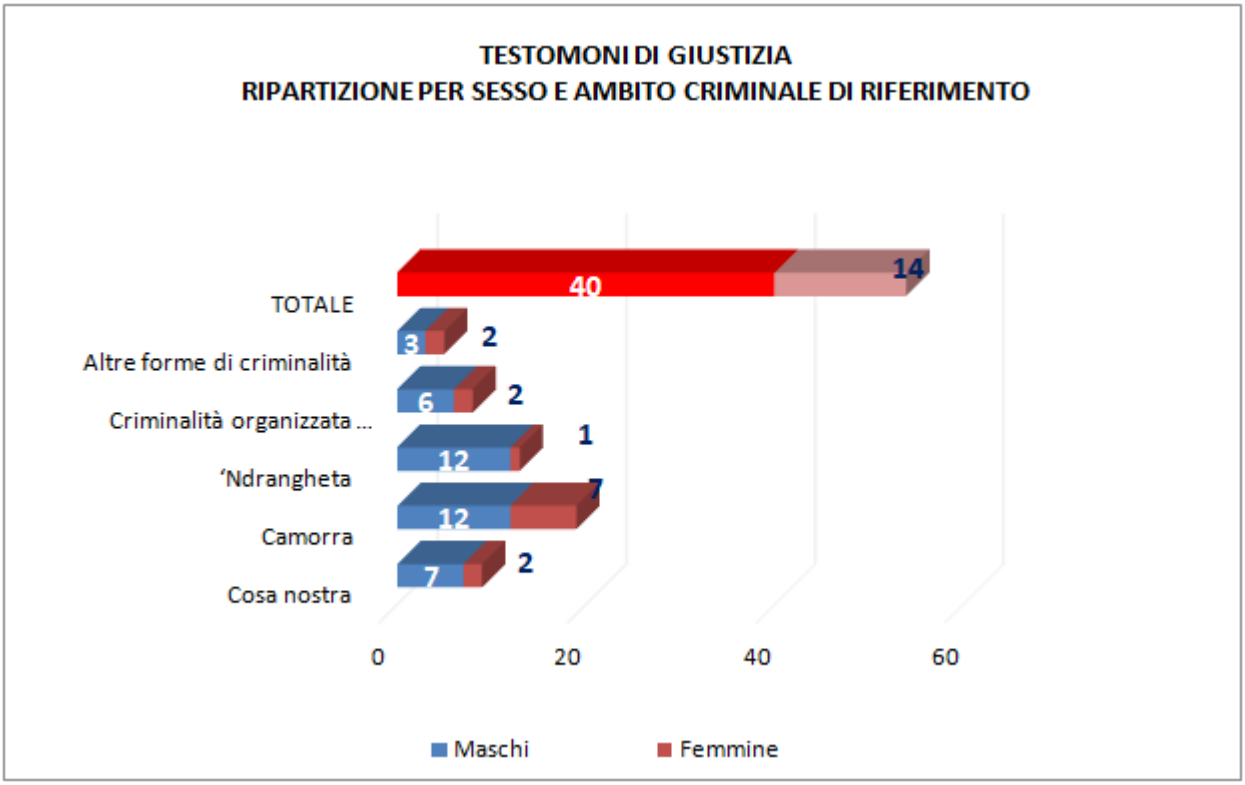
TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

STATO CIVILE	TESTIMONI
coniugati	29
conviventi	8
celibi/nubili	9
separati	6
divorziati	1
vedovi	1
TOTALE	**54**

2° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[17]

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	femmine
Cosa nostra	7	2
Camorra	12	7
‘Ndrangheta	12	1
Criminalità organizzata pugliese	6	2
Altre forme di criminalità	3	2
TOTALE	**40**	**14**

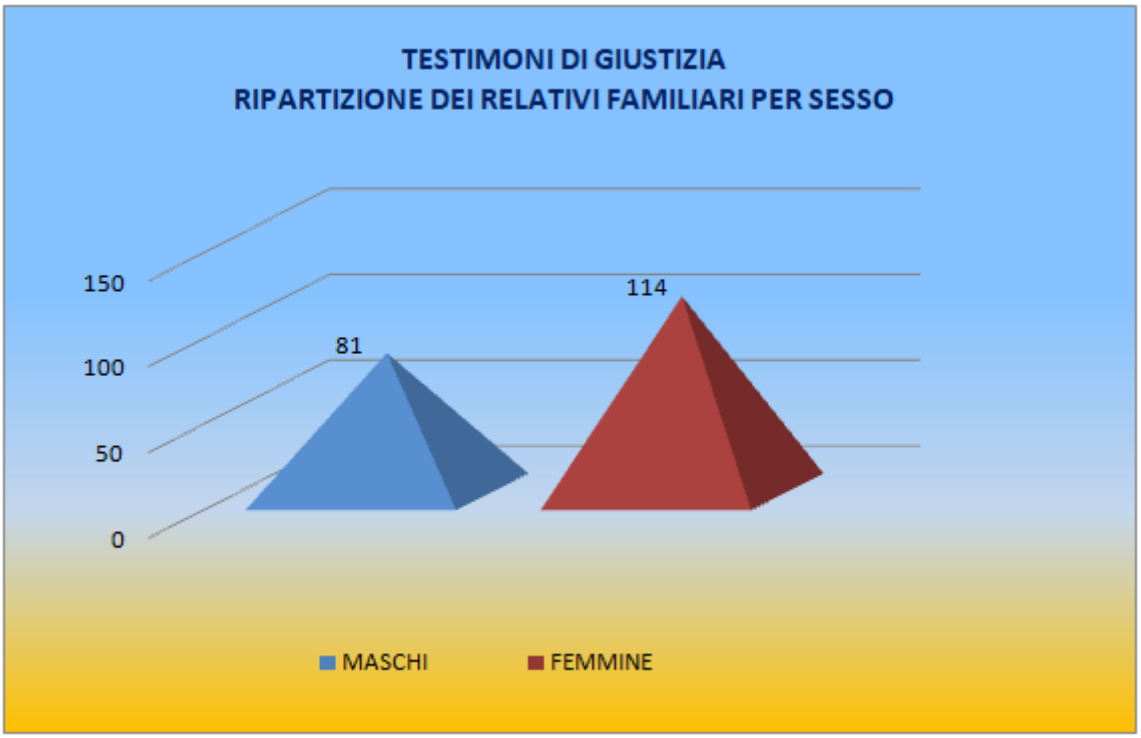


[17] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2024

2° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO

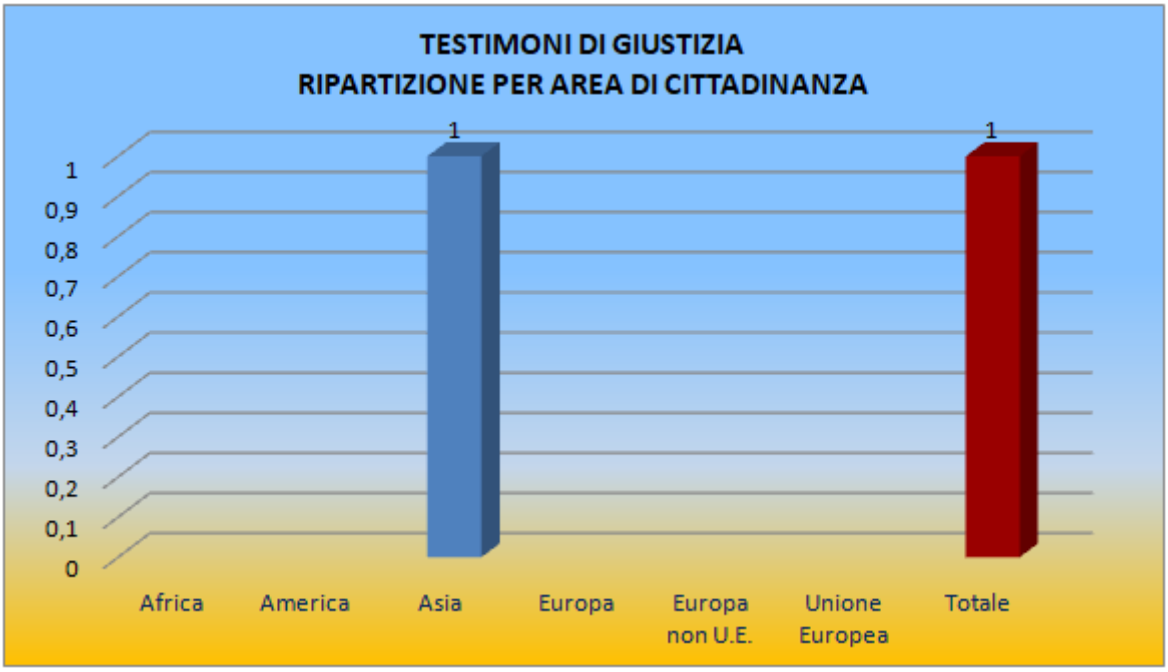
MASCHI	FEMMINE
81	114



2° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AREA DI PROVENIENZA DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

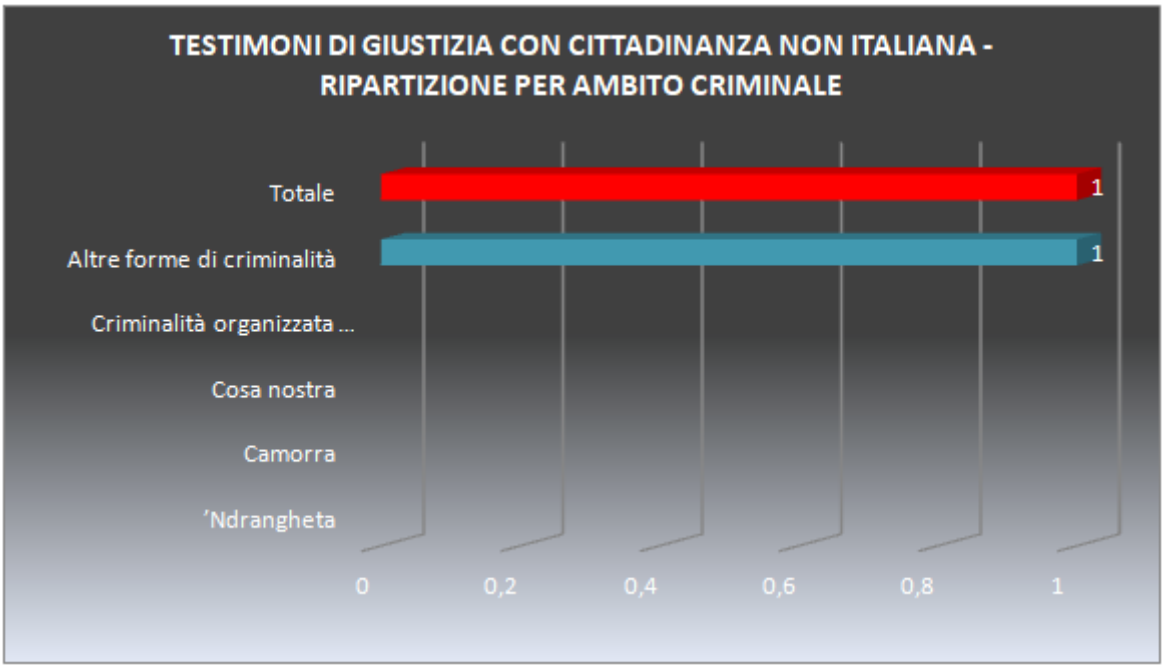
Africa	/
America	/
Asia	**1**
Europa	/
Europa non U.E.	/
Unione Europea	/
TOTALE	**1**



2° sem. 2024

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO[18] DEI TESTIMONI DI ORIGINE STRANIERA

'Ndrangheta	/
Camorra	/
Cosa nostra	/
Criminalità organizzata pugliese	/
Altre forme di criminalità	**1**
TOTALE	**1**



[18] Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2024